SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 2

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 3 gennaio 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Il prossimo fascicolo della 1ª serie speciale «Corte Costituzionale» sarà pubblicato in edizione straordinaria il 4 gennaio 1992.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 28 dicembre 1991, n. 421.

Rifinanziamento di interventi in campo economico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fondo nazionale per l'artigianato

1. Al Fondo nazionale per l'artigianato di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, e successive modificazioni, è conferita la somma di lire 50 miliardi per l'anno 1991.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 50 miliardi per il 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento del Fondo nazionale per l'artigianato».

Art. 2.

Rifinanziamento del comma 16 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41

1. Il fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è ulteriormente incrementato, per la concessione alle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso e alle società consortili che realizzano mercati agroalimentari all'ingrosso delle agevolazioni finanziarie previste dai commi 15 e 16 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nella misura di lire 55 miliardi per l'anno 1991 da destinare a contributi in conto capitale.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 55 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Rifinanziamento della legge n. 41 del 1986, articolo 11, comma 16, per la realizzazione di centri commerciali e di mercati agroalimentari».

3. Le somme impegnate per la concessione dei contributi alle società consortili che realizzano mercati agroalimentari all'ingrosso, di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, e non liquidate, sono riassegnate per le stesse finalità allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 3.

Rifinanziamento della GEPI Spa

1. È autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1991 per consentire all'Istituto mobiliare italiano (IMI), all'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), all'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e all'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) di concorrere, con le modalità e nelle proporzioni di cui all'articolo 14, decimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, all'ulteriore aumento, di pari importo, del capitale sociale della Società per le gestioni e partecipazioni industriali - GEPI Spa (GEPI Spa), costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 100 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento della GEPI Spa».

Art. 4.

Proroga di termini per interventi nel settore siderurgico

1. È prorogato al 31 dicembre 1992 il termine previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, per la presentazione delle domande relative al programma di promozione industriale predisposto dalla Società finanziaria di promozione e sviluppo imprenditoriale controllata dall'IRI (SPI Spa) e al programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica, di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del medesimo decreto-legge n. 120 del 1989.

2. Fatte salve le domande presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, nella determinazione dell'entità dell'intervento del Fondo speciale di reindustrializzazione a beneficio delle singole iniziative rientranti nel programma di promozione industriale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, non si tiene conto delle spese sostenute anteriormente al 30 giugno 1990.

Art. 5.

Norme sul personale

1. Ai fini dell'espletamento dei compiti comunque derivantigli dall'applicazione delle leggi di incentivazione finanziaria al settore distributivo ed agli altri settori del terziario, anche avanzato, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può avvalersi di personale di altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché di enti pubblici, anche economici, per

un numero massimo di venti unità disponendone il relativo comando nominativamente. L'onere relativo al predetto personale resta a carico delle amministrazioni di appartenenza.

2. Delle commissioni di cui all'articolo 15, comma 48, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, possono far parte funzionari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a primo dirigente, designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 6.

Spese di automazione e funzionamento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

1. Al fine di proseguire nella realizzazione di un sistema generale di automazione nell'ambito del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e di consentire l'attività di aggiornamento professionale e di formazione del personale interessato, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1 miliardo per l'anno 1991.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 1 miliardo per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Riordinamento del Ministero ed incentivazioni al personale».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 318/1987 (Norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria), come modificato dall'art. 1 della legge 4 giugno 1991, n. 181, e dall'art. 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è il seguente:

«Art. 3. — 1. Per il finanziamento dei programmi e progetti di sostegno all'artigianato e la valorizzazione e lo sviluppo delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali è istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in armonia con i principi previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 il "Fondo nazionale per l'artigianato".

1-bis. L'incremento del Fondo è disposto annualmente dalla legge finanziaria, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

2. Il Fondo è utilizzato, per una quota pari al 75 per cento, direttamente dalle regioni e ripartito ogni anno fra le medesime con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio nazionale dell'artigianato, di cui all'art. 12 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in base al numero delle imprese artigiane esistenti in ciascuna regione moltiplicato per il reciproco del reddito pro-capite *regionale secondo i dati disponibili presso l'Istituto centrale di statistica nel periodo immediatamente precedente la ripartizione.*

3. Per la realizzazione di iniziative di valorizzazione e sviluppo del settore, di rilevanza nazionale o ultraregionale, con riferimento anche ad attività promozionali all'estero, l'utilizzo della restante quota del quindici per cento è disposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, mentre quello del residuo dieci per cento è disposto dal Consiglio nazionale dell'artigianato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la istituzione del sistema informativo e dell'osservatorio economico nazionale dell'artigianato. Con proprio decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina altresì i criteri, le procedure e le modalità di erogazione delle somme, ivi compresa la verifica di attuazione delle iniziative.

4. Le regioni trasmettono annualmente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione sull'utilizzo dei fondi ad esse trasferiti ai sensi del comma 2.

5. Alla copertura dell'onere, valutato in lire 40 miliardi per il 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione, per lo stesso anno, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando la voce "Provvedimenti di sostegno e di riforma per l'artigianato ed il commercio".

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 6 della legge n. 517/1975 (Credito agevolato al commercio) è il seguente:

«Art. 6 *(Fondo per il finanziamento delle agevolazioni e comitato di gestione).* — Nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito un fondo per il finanziamento delle agevolazioni di cui alla presente legge.

La gestione del fondo è affidata ad un comitato istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nominato con decreto del Ministro e composto dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, o suo delegato, che lo presiede, dal Ministro per il tesoro, dal Ministro per il lavoro, dal Ministro per le regioni, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministro per il turismo, dal Ministro per il bilancio o loro delegati, da un rappresentante degli istituti di credito designato dall'Associazione bancaria italiana, da un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali a carattere generale dei commercianti, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali della cooperazione e da due rappresentanti dei comuni designati dall'ANCI.

Alle sedute del comitato partecipa inoltre il rappresentante della regione interessata alle domande da esaminare per la concessione dei contributi.

Le mansioni di segretario del suddetto comitato sono svolte da un direttore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, designato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Il suddetto comitato:

1) stabilisce i termini entro i quali gli interessati dovranno presentare le domande di finanziamento;

2) riceve tutte le domande presentate dagli interessati per la concessione dei contributi, le quali devono essere inoltrate con parere motivato da parte degli istituti e delle aziende di credito entro 120 giorni dalla presentazione delle stesse;

3) accerta le caratteristiche dei soggetti beneficiari di cui all'art. 1 della presente legge;

4) verifica la rispondenza dei singoli programmi di investimento alle finalità della presente legge, tenuti presenti in particolare i piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita predisposti dai comuni ed eventuali criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste, indicati dalle regioni interessate;

5) propone la concessione dei contributi in conto interesse che vengono assegnati e liquidati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, compiuti gli accertamenti di cui al paragrafo 3);

6) predispone eventuali schemi di convenzione tra gli istituti di credito di cui al precedente art. 4 e le regioni al fine di stabilire in particolare il tasso di interesse che gli istituti medesimi si obbligano a praticare per i finanziamenti di cui alla presente legge

Per la corresponsione dei contributi in conto interessi viene stanziata la somma di lire 4 miliardi per l'anno 1975 e di lire 9 miliardi per nove anni a partire dall'anno 1976, con copertura dell'onere relativo all'anno finanziario 1975 mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Della suddetta somma la quota riservata al commercio all'ingrosso non può essere superiore al 10 per cento.

La quota di riserva per i territori di cui all'art. 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e successive modificazioni e integrazioni, è fissata nella misura del 50 per cento dello stanziamento.

Le somme eventualmente non impegnate alla chiusura dell'esercizio sono riportate negli esercizi finanziari successivi e possono essere utilizzate, previo parere del CIPE, anche in deroga al presente comma.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio».

— Il testo dei commi 15 e 16 dell'art. 11 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) è il seguente:

«15. Le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni, sono altresì incrementate di lire 30 miliardi per il 1986, 160 miliardi per il 1987, 260 miliardi per il 1988, nonché della somma di lire 20 miliardi annui dal 1987 al 1996 e di lire 30 miliardi l'anno dal 1988 al 1997.

16. Le predette somme sono destinate alla concessione delle seguenti agevolazioni alle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso nonché alle società consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso di interesse nazionale, regionale e provinciale».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 14, decimo comma, della legge n. 887/1984 (Legge finanziaria 1985) è il seguente: «È autorizzata la spesa di lire 210 miliardi per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 per consentire all'Istituto mobiliare italiano (IMI), all'EFIM, all'ENI e all'IRI di concorrere all'ulteriore aumento, di pari importo, del capitale sociale della GEPI S.p.a., costituita ai sensi dell'art. 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184. A tal fine, per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, il Ministro del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma annua di lire 105 miliardi ed i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati della somma annua di lire 35 miliardi ciascuno, mediante versamenti da parte del Ministero delle partecipazioni statali in favore di ciascuno dei predetti enti».

— Il testo dell'art. 5 della legge n. 184/1971 (Interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali) è il seguente:

«Art. 5. — L'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI), l'Istituto mobiliare italiano (IMI) e l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) sono autorizzati a costituire una società finanziaria per azioni. Tale società, per concorrere al mantenimento ed all'accrescimento dei livelli di occupazione compromessi da difficoltà transitorie di imprese industriali, effettua interventi sulla base di piani di riassetto o riconversione, atti a comprovare la concreta possibilità del risanamento delle imprese interessate, nelle seguenti forme:

1) assumere partecipazioni in società industriali che versino in condizioni di difficoltà finanziaria o gestionale, giudicate, in base al piano di riassetto o riconversione, transitorie e superabili, al fine di realizzare le migliori condizioni per la riorganizzazione delle imprese e per una successiva cessione delle partecipazioni stesse;

2) costituire o concorrere a costituire società per la gestione o per il rilievo di aziende industriali al fine di realizzare le migliori condizioni per la riorganizzazione di aziende e per una loro successiva cessione;

3) concedere finanziamenti, anche a tassi agevolati alle società di cui ai numeri 1) e 2).

Gli interventi della società finanziaria ai sensi del presente articolo possono essere condizionati dalla stessa società, oltre che all'approvazione del piano di riassetto o di riconversione, anche all'assunzione di particolari obblighi da parte degli azionisti delle società titolari delle aziende industriali oggetto d'intervento della società finanziaria.

Il CIPE delibera le direttive alle quali deve attenersi la società finanziaria sopra indicata».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 6, comma 1, del D.L. n. 120/1989 (Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia) è il seguente:

«1. Alle iniziative produttive specificate nei programmi di cui all'art. 5, le cui domande sono presentate entro ventiquattro mesi dalla data della delibera CIPI prevista al comma 1 del medesimo articolo e che si localizzano nei comuni delle province di Napoli e di Taranto, si applicano le provvidenze della legge 1° marzo 1986, n. 64, con le modifiche previste dal comma 2. Con la deliberazione dei predetti programmi il CIPI determina:

l'applicabilità di tali modifiche a tutte le iniziative previste nei programmi stessi, e per le quali le deliberazioni da parte degli istituti di credito speciale abilitati ad operare nel Mezzogiorno ovvero dell'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno dovranno intervenire nel termine massimo di centoventi giorni, ferme restando le altre disposizioni relative all'ottenimento delle agevolazioni e contenute nella medesima legge».

— Il testo dell'art. 5, commi 1 e 2, del citato D.L. n. 120/1989 è il seguente:

«1. Al fine di accelerare la ripresa economica ed occupazionale delle aree interessate dal processo di ristrutturazione del comparto siderurgico di cui all'art. 1, il CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, esamina e delibera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica, nel quale sono specificate le singole iniziative da attuare ed i comuni delle province di Genova, Terni, Napoli e Taranto individuati per il loro insediamento, nonché il programma di promozione industriale predisposto dalla Società finanziaria di promozione e sviluppo imprenditoriale controllata dall'IRI (SPI S.p.a.), relativo ad iniziative imprenditoriali nei settori dell'industria e dei servizi con particolare riferimento a quelle da realizzare in collaborazione con imprenditori privati e con cooperative o loro consorzi.

2. Con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alla integrazione e all'aggiornamento dei programmi».

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 15, comma 48, della legge 11 marzo 1988, n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) è il seguente: «48. Per consentire lo svolgimento di attività di ricerca e documentazione, studi e consulenze, da affidare a commissioni o ad esperti ed istituti esterni, per analisi e valutazioni delle problematiche delle piccole e medie imprese, delle iniziative concernenti il sistema della produzione industriale e delle fonti di energia, nonché per le attività del Comitato tecnico per l'energia e del piano per la realizzazione dei mercati agroalimentari di cui all'art. 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è autorizzata, a partire dall'anno 1988, la spesa di lire 500 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I compensi da attribuire ai membri delle commissioni o agli esperti sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4555):

Presentato dall'on. SANESE ed altri l'8 febbraio 1990.

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede referente, il 28 marzo 1990, con pareri delle commissioni V, VI, VIII, IX e XI.

Esaminato dalla X commissione, in sede referente, il 12 giugno 1990; 2 agosto 1990; 19, 25 settembre 1990; 25 giugno 1991; 2, 10 luglio 1991.

Assegnato nuovamente alla X commissione, in sede legislativa, il 18 luglio 1991.

Esaminato dalla X commissione, in sede legislativa, e approvato il 25 luglio 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2945):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 30 luglio 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 8ª.

Esaminato dalla 10ª commissione il 1° agosto 1991, 25 settembre 1991 e approvato, con modificazioni, il 26 settembre 1991.

Camera dei deputati (atto n. 4555/*B*):

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede legislativa, il 26 settembre 1991, con parere della commissione V.

Esaminato dalla X commissione il 7 novembre 1991 e approvato, con modificazioni, il 14 novembre 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2945/*B*):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 27 novembre 1991, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 10ª commissione il 4 dicembre 1991 e approvato l'11 dicembre 1991.

91G0471

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 dicembre 1991.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° giugno 1991/2001.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 29 dicembre 1990, n. 405;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123, del 28 maggio 1991, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12%, 1° giugno 1991/2001;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° giugno 1991/2001, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni, un miliardo e dieci miliardi.

Vengono allestiti, peraltro, anche titoli da lire centomila, cinquecentomila e un milione, riservati esclusivamente ad operazioni ordinarie; essi hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni: bruno chiaro-bruno scuro per i titoli da L. 100.000, grigio lavagna-grigio scuro per quelli da L. 500.000 e viola malva-viola scuro per quelli da L. 1.000.000.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di venti cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le venti cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su cinque colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1, di scadenza 1° dicembre 1991, a quella n. 20, di scadenza 1° giugno 2001.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana rappresenta il «Canone delle proporzioni» nel corpo del titolo e la «Testa di giovane» in ogni cedola, entrambi di Leonardo da Vinci. Nella carta filigranata, nel corpo del titolo e nelle cedole, sono altresì inseriti quattro fili metallici in senso orizzontale.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, formata dal susseguirsi di un motivo geometrico ispirato ai «nodi leonardeschi» ed interrotta, nell'angolo superiore sinistro, da una formella recante la riproduzione di una immagine di Leonardo e nell'angolo inferiore destro da una cedola-titolo dello stesso formato delle cedole interessi contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice,

verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco per riportarvi la prevista numerazione, destinata anch'essa a consentire la lettura magnetica a carattere CMC 7.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 12679», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale - del Debito Pubblico (sempre in chiaro) - Buoni del Tesoro Poliennali 12% - 1° giugno 1991/2001 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 29 dicembre 1990, n. 405 e D.M. 23 maggio 1991 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° giugno 1991 - Roma, 31 maggio 1991; seguono le diciture, da sinistra a destra, «V° per la Corte dei conti (Spanò)», «Il Direttore Generale (Aronadio)», «Il Primo Dirigente (Marzio)». Al di sotto della leggenda «V° per la Corte dei conti», è posto uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato « n. 800090 di pos. (Serie IV)».

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale racchiuso in una cornice che riproduce quella della copertina dell'opera di Leonardo da Vinci «Del moto dell'acqua» e recante in sottofondo il disegno della «Macchina di sollevamento per trasporto di materiale di scavo nella costruzione di un canale» dello stesso Leonardo, sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° giugno 1991/2001; in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella del corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Debito Pubblico».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro Poliennali - 1° giugno 1991/2001 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 29 dicembre - 1990, n. 405 e D.M. 23 maggio 1991 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - N. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «12%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «12679», relativa al codice di identificazione del prestito; più sotto, vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 12% - 1° giugno 1991/2001».

Art.7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 5.000.000 in bruno-seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.000.000 in verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000 in giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000 in blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000 in rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000 in verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro;

per i titoli da L. 10.000.000.000 in viola-rosso.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella dei tagli da uno e dieci miliardi è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione - sia araba che magnetica - la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 6 dicembre 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1991
Registro n. 41 Tesoro, foglio n. 239

91A5956

DECRETO 7 dicembre 1991.

Criteri generali per la tenuta e l'aggiornamento dell'albo dei gruppi creditizi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti, la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante «Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico» e il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, recante «Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio»;

Visto, in particolare, l'art. 28, comma 5, del cennato decreto legislativo n. 356/90 secondo cui «la Banca d'Italia conformemente alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio emana istruzioni per gli adempimenti connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo»;

Avuta presente la necessità di rendere nota l'esistenza dei gruppi creditizi nella loro composizione aggiornata e, in tal modo, i soggetti che sono sottoposti ai controlli di vigilanza su base consolidata;

Vista la relazione con la quale la Banca d'Italia ha formulato proposte riguardanti i criteri per la tenuta e l'aggiornamento dell'albo;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 14 del menzionato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Decreta:

Art. 1.

La Banca d'Italia, nell'emanazione delle istruzioni relative agli adempimenti connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo dei gruppi creditizi, si attiene alle indicazioni e ai criteri generali di seguito specificati.

Art. 2.

L'albo contiene, per ogni gruppo creditizio, i seguenti elementi informativi:

a) indicazione del soggetto che riveste la qualifica di capogruppo;

b) denominazione sociale, forma giuridica, sede legale della capogruppo e delle altre componenti il gruppo;

c) data di iscrizione del gruppo e delle singole componenti.

Art. 3.

Sono tenuti ad effettuare la comunicazione per l'iscrizione del gruppo creditizio nella sua composizione aggiornata i soggetti ai quali spetta la qualifica di capogruppo ai sensi del decreto legislativo n. 356/90.

La comunicazione va effettuata entro trenta giorni dalla data in cui si verificano le condizioni previste dal citato decreto legislativo per l'assunzione della qualifica di capogruppo e deve contenere gli elementi informativi che verranno indicati dalla Banca d'Italia.

Le comunicazioni relative all'iscrizione all'albo dei gruppi creditizi già esistenti all'atto dell'emanazione del presente decreto devono essere effettuate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione delle disposizioni applicative della Banca d'Italia.

L'iscrizione degli enti creditizi e delle società finanziarie nell'albo dei gruppi creditizi non comporta la cancellazione di tali soggetti dall'albo di cui all'art. 29 del regio degreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, e dagli altri albi previsti dalle leggi speciali.

Art. 4.

La Banca d'Italia verifica le condizioni per l'esistenza e la composizione del gruppo creditizio anche sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo n. 356/90 nonché delle presunzioni previste dall'art. 26 del decreto stesso.

Ferma restando l'autonomia delle società e degli enti creditizi posti al vertice dei gruppi in ordine alla scelta dell'assetto organizzativo del gruppo stesso, può non farsi luogo ad iscrizione nel caso in cui l'assetto strutturale del gruppo non sia tale da consentire l'attuazione delle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia.

Può altresì non farsi luogo ad iscrizione nel caso in cui nella struttura del gruppo risultino fattori di ostacolo all'efficace esercizio da parte della capogruppo dei poteri di direzione e coordinamento previsti dall'art. 25, comma 4, del decreto legislativo n. 356/90.

In tali ipotesi, ferma restando l'applicazione degli strumenti di vigilanza che salvaguardino la stabilità della componente creditizia del gruppo, la Banca d'Italia indica alla capogruppo le modifiche da apportare e procede all'iscrizione all'albo al termine del processo di riassetto.

La Banca d'Italia, nei confronti di società finanziarie che possono essere considerate capogruppo ai sensi del citato decreto legislativo n. 356/90, ha facoltà di non procedere alla loro iscrizione all'albo qualora esse, non intendendo svolgere le funzioni di direzione e coordinamento del gruppo, ne facciano richiesta. La Banca d'Italia valuta la richiesta sulla base delle seguenti circostanze:

nello statuto di tali società sia presente una previsione che, in maniera non equivoca, precluda alle stesse l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 25, comma 4, del cennato decreto legislativo n. 356/90;

tali società non possiedano altre partecipazioni se non quella nella società o ente creditizio di cui al successivo alinea;

esista un ente creditizio o un'altra società che possieda le caratteristiche richieste dal decreto legislativo n. 356/90 per l'attribuzione della qualifica di capogruppo e che dichiari di esercitare le funzioni di direzione e coordinamento di cui all'art. 25, comma 4, del decreto stesso.

Art. 5.

Ai fini dell'aggiornamento dell'albo dei gruppi creditizi la capogruppo è tenuta a comunicare alla Banca d'Italia tutte le variazioni delle informazioni contenute nell'albo medesimo.

Le operazioni che comportano una modifica della composizione del gruppo creditizio in termini di ingresso o di uscita di società dal gruppo stesso troveranno disciplina nell'ambito della regolamentazione, da emanarsi ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 356/90, in tema di partecipazioni detenibili dal gruppo creditizio.

Nelle more dell'emanazione di tale disciplina le suddette operazioni devono essere preventivamente comunicate alla Banca d'Italia, che avrà presenti i criteri fissati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in materia di partecipazioni degli enti creditizi.

Art. 6.

La Banca d'Italia emanerà le disposizioni applicative del presente decreto dandone comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1991

Il Ministro: CARLI

91A5915

DECRETO 7 dicembre 1991.

Criteri per la valutazione della rilevanza determinante, tra i soggetti controllati dalla capogruppo, di quelli esercenti attività bancaria, finanziaria e strumentale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante «Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico»;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, recante «Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio»;

Visto, in particolare, l'art. 25 del cennato decreto legislativo riguardante la definizione delle condizioni che determinano l'assunzione della qualifica di capogruppo;

Avute presenti le condizioni richieste dal titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in materia di partecipazione al capitale di enti creditizi e dal relativo decreto ministeriale di attuazione n. 435454 del 5 giugno 1991;

Considerata la necessità di emanare direttive che definiscano criteri sulla base dei quali valutare la rilevanza determinante, tra i soggetti controllati dalla capogruppo, di quelli esercenti attività bancaria, finanziaria e strumentale;

Vista la relazione con la quale la Banca d'Italia ha formulato proposte in merito ai suddetti criteri per valutare la rilevanza determinante, tra i soggetti controllati dalla capogruppo, di quelli esercenti attività bancaria, finanziaria e strumentale;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art. 14 del menzionato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Decreta:

Art. 1.

La condizione della «rilevanza determinante» — prevista dall'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 356/90 — è soddisfatta qualora la sommatoria degli attivi delle società e degli enti esercenti attività diversa da quella bancaria, finanziaria e strumentale controllati dalla capogruppo non ecceda il 15% del totale degli attivi della capogruppo e di tutte le società ed enti da essa controllati.

Art. 2.

Relativamente ai singoli soggetti componenti il gruppo creditizio, ai fini del calcolo della rilevanza determinante si intendono:

enti creditizi i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le

istituzioni non residenti alle quali i rispettivi ordinamenti nazionali attribuiscono la qualifica di banca;

società finanziarie i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente una o più delle attività riportate nell'elenco di cui all'art. 27, comma 1, del decreto legislativo n. 356/90. La natura finanziaria è comunque presunta quando nello statuto della società è previsto l'esercizio in via esclusiva di una o più delle attività di cui al citato elenco ovvero nel caso in cui la società sia iscritta in appositi albi, previsti per legge, ai fini dello svolgimento di una specifica attività finanziaria;

società strumentali i soggetti che esercitano, in via esclusiva o principale, attività di carattere ausiliario all'attività delle società o enti del gruppo (comprese quelle di gestione di immobili e di servizi anche informatici).

Art. 3.

Gli enti o società che hanno per oggetto l'esercizio dell'attività assicurativa vanno assimilati, ai fini del calcolo della rilevanza determinante, ex art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 356/90, a quelli finanziari.

Art. 4.

Per «attivo», ai fini del predetto calcolo della rilevanza determinante, deve intendersi:

per gli enti creditizi, per le società finanziarie e per le società strumentali l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo dell'ultimo bilancio approvato inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate ed esclusi i conti d'ordine;

per le compagnie di assicurazione, un valore convenzionale pari all'ammontare dei premi incassati nell'ultimo esercizio moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10;

per le società industriali un valore convenzionale pari al fatturato totale dell'ultimo esercizio moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10.

Art. 5.

La finanziaria capogruppo deve svolgere in via diretta esclusivamente le attività previste nel richiamato elenco di cui all'art. 27, comma 1, del decreto legislativo n. 356/90, nonché le attività che hanno carattere ausiliario a quelle dell'elenco medesimo.

Art. 6.

La Banca d'Italia provvederà ad emanare le disposizioni applicative del presente decreto, dandone comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1991

Il Ministro: CARLI

91A5916

DECRETO 30 dicembre 1991.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre gennaio-febbraio 1992, alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760 e 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visti i decreti n. 177651 e n. 177653 del 19 marzo 1977 e successive modifiche ed integrazioni recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 21 dicembre 1991, con il quale è stata fissata, per l'anno 1992, la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per le operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento a ristoro degli oneri connessi alla loro attività di intermediazione;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni di credito agrario di miglioramento per il bimestre gennaio-febbraio 1992, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 13,15%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agrario di miglioramento previste dalle norme indicate in premessa è pari, per il bimestre gennaio-febbraio 1992, al 13,15%;

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito è pari:

a) all'1,30% per i contratti condizionati stipulati nel 1992 e per quelli definitivi stipulati nello stesso anno, relativi a contratti condizionati stipulati dal 1990;

b) all'1,80% per i contratti definitivi stipulati nel 1992, relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;

c) all'1,90% per i contratti definitivi stipulati nel 1992, relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988.

In conseguenza, il tasso di riferimento è pari:

1) al 14,45% per le operazioni di cui al punto *a)*;
2) al 14,95% per le operazioni di cui al punto *b)*;
3) al 15,05% per le operazioni di cui al punto *c)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1991

Il Ministro: CARLI

91A5958

DECRETO 30 dicembre 1991.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre gennaio-febbraio 1992, alle operazioni di credito agrario di esercizio di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto il decreto interministeriale dell'8 agosto 1986, recante modifiche al sistema di variazione automatica del tasso di riferimento da praticare sulle operazioni di credito agrario di esercizio;

Visto il successivo decreto interministeriale n. 115130 del 27 dicembre 1990, con il quale sono stati modificati gli articoli 1 e 2 del citato decreto dell'8 agosto 1986;

Visto il proprio decreto del 21 dicembre 1991, con il quale la misura della maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti ed enti esercenti il credito agrario per le operazioni agevolate di credito agrario di esercizio è stata fissata, per l'anno 1992, nella misura dell'1,25%, per le operazioni di durata inferiore a dodici mesi, e nella misura dell'1% per quelle di durata superiore;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni di cui sopra, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi, per il bimestre gennaio-febbraio 1992, è pari all'11,85% per le operazioni fino a diciotto mesi ed al 12,35% per quelle oltre i diciotto mesi;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agrario di esercizio, assistite dal concorso pubblico negli interessi, è pari, per il bimestre gennaio-febbraio 1992, al:

a) 11,85% per le operazioni fino a diciotto mesi;
b) 12,35% per quelle oltre i diciotto mesi.

In conseguenza, tenuto conto delle maggiorazioni forfettarie dell'1,25% e dell'1%, il tasso di riferimento da praticare, per il bimestre gennaio-febbraio 1992 per le operazioni di cui sopra, è pari al:

1) 13,10% per le operazioni di durata inferiore a dodici mesi;
2) 12,85% per le operazioni da dodici a diciotto mesi;
3) 13,35% per le operazioni oltre i diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1991

Il Ministro: CARLI

91A5959

DECRETO 30 dicembre 1991.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre gennaio-febbraio 1992, alle operazioni di credito fondiario-edilizio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, riguardanti, rispettivamente programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972 dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

Vista la legge 12 marzo 1964, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica e l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto del 21 dicembre 1991, con il quale è stata determinata la commissione onnicomprensiva da riconoscere, nell'anno 1992, agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra menzionate;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che per il bimestre gennaio-febbraio 1992 il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 13,20%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie, previstre dalle disposizioni indicate in premessa, è pari al 13,20% per il bimestre gennaio-febbraio 1992.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito è pari:

a) allo 0,95% per i contratti condizionati stipulati a far tempo dal 1° gennaio 1992 e per quelli definitivi stipulati nello stesso anno, relativi a contratti condizionati stipulati dall'anno 1990;

b) all'1,45% per i contratti definitivi stipulati nell'anno 1992, relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;

c) all'1,75% per i contratti definitivi stipulati nell'anno 1992 e relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988;

Di conseguenza, il tasso di riferimento è pari:

1) al 14,15% per le operazioni di cui al punto *a)*;
2) al 14,65% per le operazioni di cui al punto *b)*;
3) al 14,95% per le operazioni di cui al punto *c)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1991

Il Ministro: CARLI

91A5960

DECRETO 30 dicembre 1991.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi alle operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi dei decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359, 2 marzo 1989, n. 66, nonché della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 9 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 1986, n. 488 e del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, nonché l'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, i quali attribuiscono al Ministro del tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili ai mutui da concedersi agli enti locali territoriali, al fine di ottenere una uniformità di trattamento;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, il quale richiama per l'anno 1990 le disposizioni sui mutui degli enti locali di cui al citato art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66;

Visto l'art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, modificato dall'art. 4 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito nella legge 5 maggio 1989, n. 160, il quale prevede il concorso dello stato nel pagamento degli interessi sui mutui che i comuni già impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di lire 700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere;

Visto l'art. 3 dei decreti ministeriali 27 settembre 1986 e 17 novembre 1987, con il quale viene stabilito che per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui ai citati decreti-legge n. 318/1986 e n. 359/1987 la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del tasso di rendimento annuo lordo delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare e dal tasso annuo di rendimento dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 giugno 1989, come modificato dal decreto del 26 giugno 1990 e, da ultimo, da quello del 25 marzo 1991, il quale ha stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'italia, e della media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri della lira interbancaria tre mesi lettera, rilevati dal Comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Visti, altresì, gli articoli 3 e 4 dei citati decreti ministeriali i quali stabiliscono che al tasso di cui sopra va aggiunta una commissione onnicomprensiva, da riconoscersi agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, delle commissioni di collocamento e del rischio assunto per le operazioni, pari a quella stabilita di anno in anno con decreto del Ministro del tesoro per le operazioni di credito fondiario ed edilizio;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale del 15 giugno 1988, con il quale viene stabilito che per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui al citato art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive

modifiche, la misura del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del tasso di rendimento annuo lordo delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare e dal tasso annuo di rendimento dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi, tasso cui va aggiunta una commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, delle commissioni di collocamento e del rischio assunto per le operazioni;

Visto il proprio decreto del 21 dicembre 1991, con il quale la commissione onnicomprensiva per le operazioni di credito fondiario ed edilizio è stata fissata per l'anno 1992, nella misura dello 0,95%;

Vista la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che il costo della provvista da utilizzarsi per la fissazione dei tassi variabili, per il semestre gennaio-giugno 1992, per le operazioni previste dai citati decreti-legge n. 318/1986 e n. 359/1987 è pari al 12,40% e per quelle di cui al citato decreto-legge n. 66/1989, regolate dal decreto ministeriale di attuazione del 28 giugno 1989, è pari all'11,90%, comunicando altresì, per il medesimo semestre, i sottoindicati dati relativi ai parametri utilizzati per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dal decreto-legge n. 66/1989, regolate dal decreto ministeriale di attuazione del 26 giugno 1990:

tasso medio della lira interbancaria: 11,30%;

rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 12,82%;

Considerato che al tasso medio della lira interbancaria va aggiunta una maggiorazione pari al massimo allo 0,75;

Viste le note con le quali la Banca d'Italia ed il Comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari hanno comunicato, sempre per il medesimo semestre, rispettivamente i seguenti dati relativi ai parametri utilizzati per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dal decreto-legge n. 66/1989, regolate dal decreto ministeriale del 25 marzo 1991:

rendimento effettivo lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 12,82%;

media mensile aritmetica semplice dei assi giornalieri della lira interbancaria tre mesi lettera: 11,7978%;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri della lira interbancaria tre mesi lettera va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Ritenute valide tali comunicazioni;

Decreta:

Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1992, il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile è pari:

a) al 12,40% per le operazioni di cui ai decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318 e 31 agosto 1987, n. 359, nonché per quelle di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67;

b) all'11,90% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e relativo decreto ministeriale di attuazione del 28 giugno 1989;

c) al 12,40% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e relativo decreto ministeriale di attuazione del 26 giugno 1990;

d) al 12,70% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e al decreto ministeriale del 25 marzo 1991.

Al costo della provvista come sopra stabilito va aggiunta la commissione onnicomprensiva tempo per tempo in vigore nel periodo in cui sono state effettuate le operazioni di cui al presente decreto.

Resta inteso che la suddetta misura della commissione onnicomprensiva rimane fissa per tutta la durata dell'operazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1991

Il Ministro: CARLI

91A5961

DECRETO 30 dicembre 1991.

Variazione automatica, per il semestre gennaio-giugno 1992, del tasso massimo di riferimento da applicare ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, modificata ed integrata dalla legge 25 maggio 1978, n. 234 (credito navale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 23 dicembre 1975, n. 720 e 25 maggio 1978, n. 234, recanti modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante: «Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima»;

Visto il decreto ministeriale in data 2 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 29 maggio 1979, come risulta modificato dai decreti ministeriali numeri 281777, 647067 e 648040 rispettivamente del 5 giugno 1981, del 6 novembre 1986, e del 23 dicembre 1986, con il quale ai sensi dell'art. 2, della predetta legge n. 234, sono stati fissati i criteri di variazione del tasso massimo di riferimento da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla citata legge n. 234/78;

Visto il decreto ministeriale n. 612630 del 28 giugno 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 4 luglio 1991, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito navale per il semestre luglio-dicembre 1991 è stato determinato nella misura del 14,50%;

Visto il proprio decreto in data 21 dicembre 1991 con il quale è stata fissata nella misura dell'1% la commissione onnicomprensiva per l'anno 1992 da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla suddetta legge n. 234;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che il costo medio di provvista dei fondi, per i settori predetti, è pari al 12,50%;

Ritenuta valida tale comunicazione;

Decreta:

Il costo medio di provvista dei fondi per le operazioni previste dalle norme indicate in premessa è pari al 12,50% per il semestre gennaio-giugno 1992.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento per il semestre gennaio-giugno 1992 da applicare alle operazioni di finanziamento contemplate dalle leggi sopracitate è pari al 13,50%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1991

Il Ministro: CARLI

91A5962

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 9 dicembre 1991

Autorizzazione al complesso clinico ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 21 di Padova ad includere sanitari nell'équipe autorizzata al trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1990 con il quale il complesso clinico ospedaliero dell'unità locale socio sanitaria n. 21 di Padova è stato autorizzato al trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dall'amministratore straordinario dell'unità locale socio sanitaria n. 21 di Padova in data 6 agosto 1991 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di sanitari nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 24 ottobre 1991;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1

Il complesso clinico ospedaliero dell'unità locale socio sanitaria n. 21 di Padova è autorizzato ad includere nell'équipe responsabile del trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 11 giugno 1990, i seguenti sanitari:

Merenda dott. Roberto, aiuto ospedaliero della seconda patologia chirurgica del complesso clinico ospedaliero dell'unità locale socio sanitaria n. 21 di Padova;

Neri dott. Daniele, assistente ospedaliero della seconda patologia chirurgica del complesso clinico ospedaliero dell'unità locale socio sanitaria n. 21 di Padova.

Art. 2.

L'amministratore straordinario dell'unità locale socio sanitaria n. 21 di Padova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 1991

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

91A5917

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 21 gennaio 1991.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di un francobollo ordinario della serie tematica «Il Santo Natale» dedicato al presepe vivente di Rivisondoli.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata riconosciuta l'opportunità di emettere, a partire dal 1973, alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra le quali quelle aventi come tematica «Il Santo Natale»;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1990, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata autorizzata l'emissione nell'anno 1991, fra l'altro, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare un francobollo al presepe vivente di Rivisondoli;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1823 dell'11 dicembre 1990;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1991, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il Santo Natale», dedicato al Presepe vivente di Rivisondoli, nel valore di L. 600.

Detto francobollo è stampato in rotocalcografia su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13¼ × 14; colori: quadricromia; tiratura: quattro milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

Il francobollo riproduce la scena della Madonna con Giuseppe ed il Bambino, tratta direttamente dalla rappresentazione religiosa che si tiene annualmente a Rivisondoli.

Completano il francobollo le legende «RIVISONDOLI» e «IL PRESEPE VIVENTE», la scritta «ITALIA» ed il valore «600».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 1991

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

p. *Il Ministro del tesoro*
RUBBI

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1991
Registro n. 34 Poste, foglio n. 9

91A5918

DECRETO 26 gennaio 1991.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di un francobollo ordinario della serie tematica «Scuole d'Italia» dedicato all'Università di Siena.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1988, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1988, di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, aventi come tematica le «Scuole d'Italia»;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1990, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata autorizzata l'emissione nell'anno 1991, fra l'altro, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare un francobollo all'Università di Siena;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1825 del 15 gennaio 1991;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1991, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Scuole d'Italia», dedicato all'Università di Siena, nel valore di L. 750.

Detto francobollo è stampato in rotocalcografia; formato carta: mm 30 × 50,8; formato stampa: mm 26 × 46,8; dentellatura: 14¼ × 13¼; colori: policromia; carta: fluorescente, non filigranata; tiratura: quattro milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta riproduce liberamente il sigillo dell'Università di Siena. Sul francobollo è riportata la legenda «SIGILLUM UNIVERSITATIS SENARUM» e la scritta «ITALIA» ed il valore «750».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 1991

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

p. *Il Ministro del tesoro*
RUBBI

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1991
Registro n. 34 Poste, foglio n. 8

91A5919

DECRETO 4 marzo 1991.

Autorizzazione all'emissione di un segnatasse e determinazione delle relative caratteristiche e valore.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1990, con il quale sono state, fra l'altro, apportate, a decorrere dal 1° luglio 1990, modificazioni alle tariffe postali nell'interno della Repubblica;

Riconosciuta l'opportunità di emettere un segnatasse da L. 1.500;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1828 del 19 febbraio 1991;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione di un segnatasse, da L. 1.500.

Art. 2.

Il segnatasse di cui all'art. 1 è stampato in calcografia, su carta bianca, non fluorescente filigranata con stelle distese a tappeto su tutto il foglio; formato carta: mm 24 × 20; formato stampa: mm 21 × 17; dentellatura: 14; colori: bruno e arancio; foglio: cento esemplari.

La vignetta, che poggia sul lato lungo del formato e si staglia con un filetto scuro sul biancocarta dello spazio riservato alla perforazione, consta di una testata ov'è la dizione «POSTE ITALIANE» in carattere bastone stampato in chiaro; di una cornice a calici floreali, alternati dentro le anse di un tralcio a onde uguali che, formati gli angoli di base, s interrompe con un riccio alla giustezza della parola «SEGNATASSE», stampata in chiaro con carattere bastone chiaroscurato; di una formella centrale a motivi ugualmente floreali, occupata al centro, coi vertici agli assi ortogonali, da un altro pannello a forma di rombo che ricorda un ricamo, nel quale sono impressi il valore «1.500» e la parola «LIRE»

Il presente decreto sarà inviato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 1991

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1991
Registro n. 34 Poste, foglio n. 10

91A5920

DECRETO 3 aprile 1991.

Autorizzazione all'emissione integrativa nell'anno 1991 di francobolli ordinari della serie tematica «La salvaguardia della natura».

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme

generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1983, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1984, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, aventi come tematica «La salvaguardia della natura»;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1990, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata autorizzata l'emissione nell'anno 1991 di francobolli ordinari appartenenti a serie tematiche;

Riconosciuta l'opportunità di integrare tale programma con emissioni della precitata serie «La salvaguardia della natura»;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1828 del 19 febbraio 1991;

Decreta:

È autorizzata l'emissione, nell'anno 1991, di francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «La salvaguardia della natura».

Con successivi decreti verranno di volta in volta stabiliti i valori e le caratteristiche dei francobolli appartenenti alla suddetta serie.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 1991

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

p. *Il Ministro del tesoro*
RUBBI

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1991
Registro n. 34 Poste, foglio n. 16

91A5922

DECRETO 3 aprile 1991.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di quattro francobolli ordinari della serie tematica «Il turismo» dedicati a Sanremo, Cagli, Roccaraso e La Maddalena.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata riconosciuta l'opportunità di emettere, a partire dal 1973, alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra cui quella avente come tematica «Il turismo»;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1990, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 1991 di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare quattro francobolli della serie in parola alle seguenti località turistiche: uno a Sanremo, uno a Cagli, uno a Roccaraso ed uno a La Maddalena;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1829 del 26 febbraio 1991;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1991, quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il turismo», dedicati a Sanremo, Cagli, Roccaraso e La Maddalena, tutti nel valore di L. 600.

Detti francobolli sono stampati in rotocalcografia su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 48 × 40; formato stampa: mm 44 × 36; dentellatura: 14; colori: quadricromia; tiratura: quattro milioni di esemplari per ciascun valore; foglio: venticinque esemplari.

Le vignette riproducono, in una cornice colorata, una veduta pittorica della località prescelta e precisamente: Sanremo, veduta con il mare (cornice colore viola); Cagli, panorama con le montagne (cornice colore azzurro intenso); Roccaraso, paesaggio invernale (cornice colore rosso); La Maddalena, veduta del paese con il porto (cornice colore giallo).

Nella cornice in alto figurano le denominazioni delle località, la scritta «ITALIA» ed il valore «600».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 1991

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

p. *Il Ministro del tesoro*
RUBBI

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1991
Registro n. 34 Poste, foglio n. 15

91A5921

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 25 ottobre 1991.

Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Sicilia.

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, recante l'istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1988 recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988;

Visti i propri decreti 16 gennaio 1990, registrati alla Corte dei conti il 20 febbraio 1990, registro n. 2, fogli n. 83 e n. 84, con i quali è stata disposta la concessione dei contributi in conto interessi e in conto capitale a favore dei progetti a carattere regionale localizzati nella regione Sicilia;

Visto il proprio decreto 19 aprile 1991, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1991, registro n. 6, foglio n. 160, con il quale sono stati revocati i progetti nello stesso indicati, localizzati nella suddetta regione;

Visto il proprio decreto 1° agosto 1991, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1991, registro n. 7, foglio n. 317, con il quale si è annullata la revoca relativa alla Sampieri S.r.l.;

Considerato che l'art. 2, comma 3, della legge n. 556/1988 dispone che «il Ministro del turismo e dello spettacolo revoca i contributi ... utilizzando le somme recuperate»;

Considerato che i progetti destinatari del finanziamento sono stati, a suo tempo, ritenuti ammissibili dalla commissione tecnica, integrata dal rappresentante regionale, di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i progetti a carattere regionale per la regione Sicilia di cui all'elenco allegato al presente decreto, che forma parte integrante di esso, da finanziare ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556.

Art. 2.

L'assegnazione dei contributi in conto capitale e in conto interessi ai soggetti concessionari per le opere e per i relativi investimenti ammissibili, è determinata negli importi specificati nell'elenco di cui all'art. 1.

Art. 3.

I contributi di cui all'art. 2 saranno erogati secondo le modalità previste dalle convenzioni relative all'attuazione dei singoli progetti da stipularsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 25 ottobre 1991

Il Ministro: TOGNOLI

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1991
Registro n. 10 Turismo, foglio n. 157

ALLEGATO

(Decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, articoli 1 e 2)

RIASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER PROGETTI REGIONE SICILIA

Localizzazione	Progetto	Concessionario	Costo di investimento ammissibile a contributo lire milioni	Contributo conto capitale lire milioni	Contributo conto interessi (annuo) lire milioni
Messina:					
Giardini Naxos	Ramada Hotel	So.A.Me. S.p.a.	27.246	1.355	71,1
Catania:					
Castiglione Siciliano.	Golf tennis e piscina Il Picciolo	Il Picciolo G.C. S.r.l.	8.752	1.725	90,5
		Totali . . .	35.998	3.080	161,6

91A5923

DECRETO 25 ottobre 1991.

Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, recante l'istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1988 recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988;

Visti i propri decreti 16 dicembre 1989, registrati alla Corte dei conti il 9 febbraio 1990, registro n. 1, fogli n. 330 e n. 338, con i quali è stata disposta la concessione dei contributi in conto interessi e in conto capitale a favore dei progetti a carattere regionale localizzati nella regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto il proprio decreto 31 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1991, registro n. 1, foglio n. 137, con il quale si è provveduto alla revoca del progetto nello stesso indicato, localizzato nella suddetta regione;

Considerato che l'art. 2, comma 3, della legge n. 556/1988 dispone che «il Ministro del turismo e dello spettacolo revoca i contributi ... utilizzando le somme recuperate»;

Considerato che i progetti destinatari del finanziamento sono stati, a suo tempo, ritenuti ammissibili dalla commissione teeniea, integrata dal rappresentante regionale, di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i progetti a carattere regionale per la regione Friuli-Venezia Giulia di cui all'elenco allegato al presente decreto, che forma parte integrante di esso, da finanziare ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556.

Art. 2.

L'assegnazione dei contributi in conto capitale e in conto interessi ai soggetti concessionari per le opere e per i relativi investimenti ammissibili, è determinata negli importi specificati nell'elenco di cui all'art. 1.

Art. 3.

I contributi di cui all'art. 2 saranno erogati secondo le modalità previste dalle convenzioni relative all'attuazione dei singoli progetti da stipularsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 25 ottobre 1991

Il Ministro: TOGNOLI

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1991
Registro n. 10 Turismo, foglio n. 158

ALLEGATO

(Decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, articoli 1 e 2)

RIASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER PROGETTI REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Localizzazione	Progetto	Concessionario	Costo di investimento ammissibile a contributo lire milioni	Contributo conto capitale lire milioni	Contributo conto interessi (annuo) lire milioni
Udine:					
Campoformido.	Business club Alpe Adria	Marini Renata S.a.s.	7.515	664	34,8

91A5924

DECRETO 25 ottobre 1991.

Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Veneto.

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, recante l'istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1988 recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988;

Visti i propri decreti 16 gennaio 1990, registrati alla Corte dei conti il 20 febbraio 1990, registro n. 2, fogli n. 81 e n. 82, con i quali è stata disposta la concessione dei contributi in conto interessi e in conto capitale a favore dei progetti a carattere regionale localizzati nella regione Veneto;

Visto il proprio decreto 6 maggio 1991, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1991, registro n. 6, foglio n. 299, con il quale si è provveduto alla revoca dei progetti nello stesso indicati, localizzati nella suddetta regione;

Considerato che l'art. 2, comma 3, della legge n. 556/1988 dispone che «il Ministro del turismo e dello spettacolo revoca i contributi ... utilizzando le somme recuperate»;

Considerato che i progetti destinatari del finanziamento sono stati, a suo tempo, ritenuti ammissibili dalla commissione tecnica, integrata dal rappresentante regionale, di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i progetti a carattere regionale per la regione Veneto di cui all'elenco allegato al presente decreto, che forma parte integrante di esso, da finanziare ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556.

Art. 2.

L'assegnazione dei contributi in conto capitale e in conto interessi ai soggetti concessionari per le opere e per i relativi investimenti ammissibili, è determinata negli importi specificati nell'elenco di cui all'art. 1.

Art. 3.

I contributi di cui all'art. 2 saranno erogati secondo le modalità previste dalle convenzioni relative all'attuazione dei singoli progetti da stipularsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 25 ottobre 1991

Il Ministro: TOGNOLI

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1991
Registro n. 10 Turismo, foglio n. 159

ALLEGATO

(Decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, articoli 1 e 2)

RIASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER PROGETTI REGIONE VENETO

Localizzazione	Progetto	Concessionario	Costo di investimento ammissibile a contributo lire milioni	Contributo conto capitale lire milioni	Contributo conto interessi (annuo) lire milioni
Venezia:					
Chioggia	Vill. tur. Isamare	ISA S.p.a.	6.541	874	45,9
Mirano	Ampl. ristr. alb. Leon d'Oro	Brentella S.n.c	2.501	332	17,4
		Totali . . .	9.042	1.206	63,3

91A5925

DECRETO 25 ottobre 1991.

Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Umbria.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, recante l'istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1988 recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988;

Visti i propri decreti 16 dicembre 1989, registrati alla Corte dei conti il 9 febbraio 1990, registro n. 1, fogli n. 324 e n. 333, con i quali è stata disposta la concessione dei contributi in conto interessi e in conto capitale a favore dei progetti a carattere regionale localizzati nella regione Umbria;

Visto il proprio decreto 12 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1990, registro n. 7, foglio n. 263, con il quale si è provveduto alla revoca del progetto nello stesso indicato, localizzato nella suddetta regione;

Considerato che l'art. 2, comma 3, della legge n. 556/1988 dispone che «il Ministro del turismo e dello spettacolo revoca i contributi ... utilizzando le somme recuperate»;

Considerato che i progetti destinatari del finanziamento sono stati, a suo tempo, ritenuti ammissibili dalla commissione tecnica, integrata dal rappresentante regionale, di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i progetti a carattere regionale per la regione Umbria di cui all'elenco allegato al presente decreto, che forma parte integrante di esso, da finanziare ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556.

Art. 2.

L'assegnazione dei contributi in conto capitale e in conto interessi ai soggetti concessionari per le opere e per i relativi investimenti ammissibili, è determinata negli importi specificati nell'elenco di cui all'art. 1.

Art. 3.

I contributi di cui all'art. 2 saranno erogati secondo le modalità previste dalle convenzioni relative all'attuazione dei singoli progetti da stipularsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 25 ottobre 1991

Il Ministro: TOGNOLI

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1991
Registro n. 10 Turismo, foglio n. 160

ALLEGATO

(Decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, articoli 1 e 2)

RIASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER PROGETTI REGIONE UMBRIA

Localizzazione	Progetto	Concessionario	Costo di investimento ammissibile a contributo lire milioni	Contributo conto capitale lire milioni	Contributo conto interessi (annuo) lire milioni
Perugia:					
Spoleto	Albergo Spoleto centro congressi	Tulli edilizia S.r.l.	8.459	592	31,8
Gubbio	Park Hotel Ai Cappuccini	Tourist S.r.l.	11.152	781	41,0
		Totali . . .	19.611	1.373	72,8

91A5926

DECRETO 25 ottobre 1991.

Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Sardegna.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, recante l'istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1988 recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988;

Visti i propri decreti 16 gennaio 1990, registrati alla Corte dei conti il 20 febbraio 1990, registro n. 2, fogli n. 94 e n. 95, con i quali è stata disposta la concessione dei contributi in conto interessi e in conto capitale a favore dei progetti a carattere regionale localizzati nella regione Sardegna;

Visto il proprio decreto 19 febbraio 1991, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1991, registro n. 4, foglio n. 95, con il quale si è provveduto alla revoca dei progetti nello stesso indicati, localizzati nella suddetta regione;

Considerato che l'art. 2, comma 3, della legge n. 556/1988 dispone che «il Ministro del turismo e dello spettacolo revoca i contributi ... utilizzando le somme recuperate»;

Considerato che i progetti destinatari del finanziamento sono stati, a suo tempo, ritenuti ammissibili dalla commissione tecnica, integrata dal rappresentante regionale, di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i progetti a carattere regionale per la regione Sardegna di cui all'elenco allegato al presente decreto, che forma parte integrante di esso, da finanziare ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556.

Art. 2.

L'assegnazione dei contributi in conto capitale e in conto interessi ai soggetti concessionari per le opere e per i relativi investimenti ammissibili, è determinata negli importi specificati nell'elenco di cui all'art. 1.

Art. 3.

I contributi di cui all'art. 2 saranno erogati secondo le modalità previste dalle convenzioni relative all'attuazione dei singoli progetti da stipularsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 25 ottobre 1991

Il Ministro: TOGNOLI

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1991
Registro n. 10 Turismo, foglio n. 156

ALLEGATO

(Decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, articoli 1 e 2)

RIASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER PROGETTI REGIONE SARDEGNA

Localizzazione	Progetto	Concessionario	Costo di investimento ammissibile a contributo lire milioni	Contributo conto capitale lire milioni	Contributo conto interessi (annuo) lire milioni
Cagliari:					
Sinnai	Albergo La Baita	Comune di Sinnai	3.000	840	44,1
Sassari:					
Sorso	Belo Horizonte	Edil B.F.	11.224	3.142	165,0
		Totali	14.224	3.982	209,1

91A5927

DECRETO 25 ottobre 1991.

Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Marche.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, recante l'istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1988 recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988;

Visti i propri decreti 16 dicembre 1989, registrati alla Corte dei conti il 9 febbraio 1990, registro n. 1, fogli n. 326 e n. 335, con i quali è stata disposta la concessione dei contributi in conto interessi e in conto capitale a favore dei progetti a carattere regionale localizzati nella regione Marche;

Visto il proprio decreto 21 gennaio 1991, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1991, registro n. 4, foglio n. 237, con il quale si è provveduto alla revoca del progetto nello stesso indicato, localizzato nella suddetta regione;

Considerato che l'art. 2, comma 3, della legge n. 556/1988 dispone che «il Ministro del turismo e dello spettacolo revoca i contributi ... utilizzando le somme recuperate»;

Considerato che il progetto destinatario del finanziamento è stato, a suo tempo, ritenuto ammissibile dalla commissione tecnica, integrata dal rappresentante regionale, di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il progetto a carattere regionale per la regione Marche di cui all'elenco allegato al presente decreto, che forma parte integrante di esso, da finanziare ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556.

Art. 2.

L'assegnazione dei contributi in conto capitale e in conto interessi al soggetto concessionario per l'opera e per il relativo investimento ammissibile, è determinata negli importi specificati nell'elenco di cui all'art. 1.

Art. 3.

I contributi di cui all'art. 2 saranno erogati secondo le modalità previste dalla convenzione relativa all'attuazione del progetto da stipularsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 25 ottobre 1991

Il Ministro: TOGNOLI

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1991
Registro n. 10 Turismo, foglio n. 161

ALLEGATO

(Decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, articoli 1 e 2)

RIASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER PROGETTI REGIONE MARCHE

Localizzazione	Progetto	Concessionario	Costo di investimento ammissibile a contributo lire milioni	Contributo conto capitale lire milioni	Contributo conto interessi (annuo) lire milioni
Ancona					
Loreto.	Zi Nenè ristr. ampl. rist.	Zi Nenè S.r.l.	1.800	592	31,1

91A5928

DECRETO 25 ottobre 1991.

Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Liguria.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, recante l'istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1988 recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988;

Visti i propri decreti 16 dicembre 1989, registrati alla Corte dei conti il 9 febbraio 1990, registro n. 1, fogli n. 327 e n. 336, con i quali è stata disposta la concessione dei contributi in conto interessi e in conto capitale a favore dei progetti a carattere regionale localizzati nella regione Liguria;

Visto il proprio decreto 26 settembre 1990, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1990, registro n. 7, foglio n. 145, con il quale si è provveduto alla revoca dei progetti nello stesso indicati, localizzati nella suddetta regione;

Considerato che l'art. 2 comma 3 della legge n. 556/1988 dispone che «il Ministro del turismo e dello spettacolo revoca i contributi ... utilizzando le somme recuperate»;

Considerato che i progetti destinatari del finanziamento sono stati, a suo tempo, ritenuti ammissibili dalla commissione tecnica, integrata dal rappresentante regionale, di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i progetti a carattere regionale per la regione Liguria di cui all'elenco allegato al presente decreto, che forma parte integrante di esso, da finanziare ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556.

Art. 2.

L'assegnazione dei contributi in conto capitale e in conto interessi ai soggetti concessionari per le opere e per i relativi investimenti ammissibili, è determinata negli importi specificati nell'elenco di cui all'art. 1.

Art. 3.

I contributi di cui all'art. 2 saranno erogati secondo le modalità previste dalle convenzioni relative all'attuazione dei singoli progetti da stipularsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 25 ottobre 1991

Il Ministro: TOGNOLI

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1991
Registro n. 10 Turismo, foglio n. 162

ALLEGATO

(Decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, articoli 1 e 2)

RIASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER PROGETTI REGIONE LIGURIA

Localizzazione	Progetto	Concessionario	Costo di investimento ammissibile a contributo lire milioni	Contributo conto capitale lire milioni	Contributo conto interessi (annuo) lire milioni
Genova:					
Genova	Albergo Casa del marinaio	Casa del marinaio	6.448	1.941	101,9
Savona:					
Alassio	Albergo Adler adeg. pot.	Albergo Adler S.a.s.	1.850	557	29,2
Alassio	Albergo Savoia	Hotel Savoia S.r.l.	2.330	701	36,8
		Totali .	10.628	3.199	167,9

91A5929

DECRETO 25 ottobre 1991.

Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Lazio.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, recante l'istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1988 recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988;

Visti i propri decreti 16 dicembre 1989, registrati alla Corte dei conti il 9 febbraio 1990, registro n. 1, fogli n. 328 e n. 337, con i quali è stata disposta la concessione dei contributi in conto interessi e in conto capitale a favore dei progetti a carattere regionale localizzati nella regione Lazio;

Visti i propri decreti 13 agosto 1990 e 21 gennaio 1991, registrati, rispettivamente, alla Corte dei conti il 25 settembre 1990, registro n. 7, foglio n. 27, ed il 26 marzo 1991, registro n. 4, foglio n. 236, con i quali si è provveduto alla revoca dei progetti negli stessi indicati, localizzati nella suddetta regione;

Considerato che l'art. 2, comma 3, della legge n. 556/1988 dispone che «il Ministro del turismo e dello spettacolo revoca i contributi ... utilizzando le somme recuperate»;

anteConsiderato che i progetti destinatari del finanziamento sono stati, a suo tempo, ritenuti ammissibili dalla commissione tecnica, integrata dal rappresentante regionale, di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i progetti a carattere regionale per la regione Lazio di cui all'elenco allegato al presente decreto, che forma parte integrante di esso, da finanziare ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556.

Art. 2.

L'assegnazione dei contributi in conto capitale e in conto interessi ai soggetti concessionari per le opere e per i relativi investimenti ammissibili, è determinata negli importi specificati nell'elenco di cui all'art. 1.

Art. 3.

I contributi di cui all'art. 2 saranno erogati secondo le modalità previste dalle convenzioni relative all'attuazione dei singoli progetti da stipularsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 25 ottobre 1991

Il Ministro: TOGNOLI

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1991
Registro n. 10 Turismo, foglio n. 163

ALLEGATO

(Decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, articoli 1 e 2)

RIASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER PROGETTI REGIONE LAZIO

Localizzazione	Progetto	Concessionario	Costo di investimento ammissibile a contributo lire milioni	Contributo conto capitale lire milioni	Contributo conto interessi (annuo) lire milioni
Lazio:					
Roma	Hotel Minerva	HTL Invest Ital. S.p.a.	4 022	972	51,0
Roma	Hotel Quirinale	Ges.Al. Gestione Alb.	3 751	906	47,6
Roma	Residence Mallia	Res. Mallia S.p.a.	5.140	1 241	65,2
		Totali .	12.913	3.119	163,8

91A5930

DECRETO 25 ottobre 1991.

Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, recante l'istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1988 recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988;

Visti i propri decreti 16 gennaio 1990, registrati alla Corte dei conti il 20 febbraio 1990, registro n. 2, fogli n. 90 e n. 89, con i quali è stata disposta la concessione dei contributi in conto interessi e in conto capitale a favore dei progetti a carattere regionale localizzati nella regione Emilia-Romagna;

Visto il proprio decreto 31 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1991, registro n. 1, foglio n. 136, con il quale si è provveduto alla revoca del progetto nello stesso indicato, localizzato nella suddetta regione;

Considerato che l'art. 2, comma 3, della legge n. 556/1988 dispone che «il Ministro del turismo e dello spettacolo revoca i contributi ... utilizzando le somme recuperate»;

Considerato che i progetti destinatari del finanziamento sono stati, a suo tempo, ritenuti ammissibili dalla commissione tecnica, integrata dal rappresentante regionale, di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i progetti a carattere regionale per la regione Emilia-Romagna di cui all'elenco allegato al presente decreto, che forma parte integrante di esso, da finanziare ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556.

Art. 2.

L'assegnazione dei contributi in conto capitale e in conto interessi ai soggetti concessionari per le opere e per i relativi investimenti ammissibili, è determinata negli importi specificati nell'elenco di cui all'art. 1.

Art. 3.

I contributi di cui all'art. 2 saranno erogati secondo le modalità previste dalle convenzioni relative all'attuazione dei singoli progetti da stipularsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 25 ottobre 1991

Il Ministro: TOGNOLI

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1991
Registro n. 10 Turismo, foglio n. 164

ALLEGATO

(Decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, articoli 1 e 2)

RIASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER PROGETTI REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Localizzazione	Progetto	Concessionario	Costo di investimento ammissibile a contributo lire milioni	Contributo conto capitale lire milioni	Contributo conto interessi (annuo) lire milioni
Piacenza:					
Cadeo	Hotel Le Ruote	Hotel Le Ruote	4.520	401	21,1
Forlì:					
Riccione	Hotel Maddalena	Hotel Maddalena S.n.c.	2.000	180	9,4
		Totali . . .	6.520	581	30,5

91A5931

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 30 dicembre 1991.

Ulteriori disposizioni urgenti per provvedere al finanziamento delle attività ancora necessarie per il completamento delle operazioni relative allo smaltimento dei rifiuti trasportati via mare dalle navi «Zanoobia», «Karin B», «Rosso», «Deep Sea Carrier» e «Hai Xiong» e per fronteggiare le emergenze connesse allo smaltimento definitivo di sostanze tossico-nocive rinvenute in alcune discariche ove si sono verificati gravi inquinamenti ambientali, nonché alla bonifica dei relativi siti. (Ordinanza n. 2202/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste le proprie ordinanze n. 1471/FPC del 26 maggio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 1° giugno 1988; n. 1557/FPC e n. 1558/FPC del 16 settembre 1988, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1988; n. 1561/FPC del 21 settembre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 1° ottobre 1988; n. 1574/FPC dell'8 ottobre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 1988; n. 1649/FPC del 6 febbraio 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 1989; n. 1764/FPC dell'8 luglio 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 12 luglio 1989; n. 1779/FPC dell'11 agosto 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 24 agosto 1989; n. 1821/FPC del 9 novembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 20 novembre 1989; n. 2037/FPC del 3 novembre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 12 novembre 1990, relative agli interventi finalizzati allo smaltimento dei rifiuti tossici trasportati da navi provenienti dall'estero;

Viste, altresì, le proprie ordinanze n. 803/FPC/ZA del 29 settembre 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 6 ottobre 1986; n. 886/FPC/ZA del 14 gennaio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 1987; n. 1091/FPC/ZA del 28 luglio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 7 agosto 1987; n. 1092/FPC/ZA del 28 luglio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 7 agosto 1987; n. 1173/FPC del 21 settembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1987; n. 1177/FPC del 21 settembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 29 settembre 1987, relative agli interventi di prima emergenza per la messa in sicurezza provvisoria dei residui industriali recuperati in aree contaminate;

Considerato che l'integrazione del Fondo per la protezione civile, disposta con l'ordinanza n. 2037 citata, non ha consentito il completamento degli interventi relativi ai rifiuti trasportati dalle sopra citate navi;

Considerato, altresì, che non si è potuto procedere al completamento dei lavori di cui alle ordinanze relative allo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi, rinvenuti in alcune discariche del territorio nazionale ed alla bonifica dei relativi siti di stoccaggio, a causa dell'esaurimento dei fondi di cui all'art. 3, comma 18, della legge 29 ottobre 1986, n. 730;

Accertato, inoltre, che esistono ulteriori situazioni di grave rischio ambientale con conseguenti pericoli per la pubblica incolumità in sedi diverse da quelle per le quali si è già provveduto, con le sopra indicate ordinanze, ad interventi mirati a porre in sicurezza le sostanze tossico-nocive rinvenute;

Vista la nota n. 1956/GAB del 28 novembre 1991, con la quale il Ministro dell'ambiente sottolinea l'urgenza di risolvere i problemi sopra citati e ravvisa la necessità di un immediato avvio di un confronto per concordare le occorrenti iniziative anche sotto l'aspetto delle relative risorse finanziarie;

Tenuto conto che, in sede di apposita riunione, tenutasi il giorno 16 dicembre 1991 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stata rappresentata la necessità di provvedere con interventi straordinari a fronteggiare le sopra esposte situazioni ed è stata indicata la possibilità di integrare, per le finalità stesse, il Fondo per la protezione civile con l'utilizzo delle somme disponibili in conto residui, iscritte su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 1991 con la quale si determina che il Ministro per il coordinamento della protezione civile deve provvedere con immediati interventi a completare le operazioni relative allo smaltimento dei rifiuti trasportati via mare nonché a fronteggiare le emergenze connesse allo smaltimento definitivo di sostanze tossico-nocive rinvenute nelle zone di Serravalle Scrivia, di Settimo Vittone, di Carbonara Scrivia e Tortona, di Alessandria, di Sezzadio, di Coniolo e di Letojanni, utilizzando le disponibilità in conto residui indicate dal Ministero dell'ambiente;

Acquisita l'intesa con il Ministro dell'ambiente;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per l'ulteriore finanziamento delle spese occorrenti per il completamento delle operazioni finalizzate allo smaltimento dei rifiuti trasportati via mare dalle navi «Zanoobia», «Karin B», «Rosso», «Deep Sea Carrier» e «Hai Xiong» è autorizzata la spesa di L. 25.000.000.000.

Art. 2.

Per l'ulteriore finanziamento delle spese occorrenti per le operazioni finalizzate allo smaltimento definitivo ed alla bonifica dei siti nei comuni di Serravalle Scrivia, di Settimo Vittone, di Carbonara Scrivia e Tortona, di Alessandria e di Sezzadio, nonché per gli interventi necessari a fronteggiare nuove situazioni di grave inquinamento ambientale nei comuni di Letojanni e di Coniolo, è autorizzata la spesa di L. 65.480.000.000.

Art. 3.

L'onere di cui ai precedenti articoli 1 e 2, calcolato in complessive L. 90.480.000.000, è posto a carico del Fondo della protezione civile che viene integrato della corrispondente somma, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui, iscritte sui seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente: n. 7702 per l'anno 1990 in ragione di L. 25.000.000.000; n. 7708 per l'anno 1989 in ragione di L. 8.780.000.000; n. 7705 per l'anno 1989 in ragione di L. 5.700.000.000, per l'anno 1990 in ragione di L. 26.700.000.000, per l'anno 1991 in ragione di L. 20.000.000.000; n. 7104 per l'anno 1990 in ragione di L. 4.300.000.000.

Art. 4.

Gli interventi relativi alle operazioni indicate in premessa saranno definiti con proprie successive ordinanze, da emanarsi d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1991

Il Ministro: CAPRIA

92A0017

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 17 dicembre 1991.

Identificazione dell'organo del mercato competente per la gestione e la diffusione delle informazioni e fissazione delle modalità di svolgimento di detti compiti. (Deliberazione n. 5827).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Vista la legge 23 febbraio 1977, n. 49;

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Vista la legge 17 maggio 1991, n. 157;

Visti altresì i regolamenti approvati con proprie delibere n. 5552 e n. 5553 del 14 novembre 1991;

Delibera:

Art. 1.

1. I compiti di gestione e diffusione delle informazioni che, ai sensi della normativa vigente, devono essere comunicate all'organo competente del mercato ai fini della loro diffusione al pubblico o al mercato stesso sono attribuiti ai comitati direttivi degli agenti di cambio ed alle commissioni per il listino delle singole borse valori nonché ai comitati per il mercato ristretto dei singoli mercati ristretti.

Art. 2.

1. Gli organi del mercato di cui all'art. 1 provvedono all'acquisizione ed alla raccolta e numerazione, in ordine cronologico di ricezione, dei comunicati, dei dati e dei documenti loro trasmessi per la diffusione al pubblico a norma del regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 5553 del 14 novembre 1991 ovvero in base a disposizioni particolari impartite dalla Consob medesima in applicazione della normativa vigente.

2. I comunicati ed i dati sono immediatamente messi a disposizione del pubblico mediante affissione nei locali di borsa di appositi avvisi contenenti i comunicati ed i dati stessi.

3. I documenti sono immediatamente messi a disposizione del pubblico mediante affissione nei locali di borsa di apposito avviso recante la notizia della disponibilità dei documenti stessi presso l'organo, che ne assicura la consultazione e la consegna gratuita a chiunque ne faccia richiesta.

4. Ai fini di cui ai precedenti commi, i comunicati, i dati ed i documenti concernenti valori mobiliari negoziati con il sistema di contrattazione continua, i loro emittenti ed il gruppo cui essi appartengono, devono essere trasmessi ai comitati direttivi degli agenti di cambio ed alle commissioni per il listino di tutte le borse valori, se i valori mobiliari sono quotati in una o più borse valori, ai comitati per il mercato ristretto di tutti i mercati ristretti, se i valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in uno o più mercati ristretti. Il comitato direttivo degli agenti di cambio della borsa valori di Milano ovvero il comitato per il mercato ristretto di Milano dà inoltre immediata notizia, a mezzo del sistema telematico delle borse valori, dell'avvenuta affissione degli avvisi riguardanti i suddetti comunicati, dati e documenti.

Art. 3.

1. Gli organi del mercato di cui all'art. 1 provvedono all'acquisizione ed alla raccolta e numerazione, in ordine cronologico di ricezione, delle comunicazioni loro trasmesse per la diffusione al mercato a norma del regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 5552 del 14 novembre 1991.

2. Nel caso in cui i valori mobiliari siano quotati in più borse valori ovvero ammessi alle negoziazioni in più mercati ristretti, la comunicazione deve essere trasmessa all'organo del mercato in cui i valori mobiliari risultano maggiormente trattati.

3. Gli elementi informativi comunicati sono messi a disposizione del mercato con le modalità, nei termini e con i limiti stabiliti dall'art. 5, commi 2 e 4, del regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 5552/1991.

4. Nei casi previsti dall'art. 5, comma 1, e dall'art. 9, comma 1, del regolamento approvato con delibera n. 5552/1991, le comunicazioni sono effettuate mediante il sistema telematico delle borse valori. L'organo del mercato mette a disposizione del mercato stesso gli elementi informativi di cui all'art. 5, comma 2, del medesimo regolamento nei modi e nei termini ivi previsti.

5. Nel caso previsto dall'art. 9, comma 2, del regolamento approvato con delibera n. 5552/1991, le comunicazioni sono effettuate secondo quanto ivi stabilito. L'organo del mercato mette a disposizione del mercato stesso gli elementi informativi di cui all'art. 9, comma 4, del medesimo regolamento nei termini ivi previsti, mediante affissione nei locali di borsa di apposita tabella compilata sulla base dello schema *B* allegato al regolamento stesso.

Art. 4.

1. La presente delibera sarà inviata agli organi locali di borsa che ne cureranno la diffusione nei modi d'uso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 17 dicembre 1991

Il Presidente: PAZZI

91A5847

DELIBERAZIONE 17 dicembre 1991.

Approvazione della deliberazione del consiglio di amministrazione della Monte Titoli S.p.a. concernente la determinazione, per l'anno 1991, dell'entità della retrocessione ai depositari delle commissioni percepite dalla stessa Monte Titoli S.p.a. per il servizio titoli. (Deliberazione n. 5828).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 19 giugno 1986, n. 289, recante disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la Monte Titoli S.p.a.;

Visto il regolamento di attuazione della citata legge, approvato con delibera n. 2723 del 18 febbraio 1987, e successive modificazioni;

Visto il regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali adottato dalla Monte Titoli S.p.a. e approvato con delibera n. 2724 del 18 febbraio 1987, e successive modificazioni;

Vista la lettera del 30 ottobre 1991 con la quale la Monte Titoli S.p.a. ha comunicato che nella seduta del 30 ottobre 1991 il consiglio di amministrazione della società ha deliberato di determinare, per l'anno 1991, nella misura del 91,5% la percentuale di retrocessione ai depositari delle commissioni incassate dalla Società stessa a carico di enti e società emittenti per il servizio titoli svolto per loro conto;

Visto altresì che con la stessa lettera la Monte Titoli S.p.a., ai sensi del punto 9.8.1, lettera *b*/2, del citato regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali, ha sottoposto detta deliberazione all'approvazione di questa Commissione, d'intesa con la Banca d'Italia;

Vista la lettera in data 26 novembre 1991, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il proprio assenso all'approvazione della delibera del consiglio di amministrazione della Monte Titoli S.p.a.;

Delibera:

È approvata la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione della Monte Titoli S.p.a. che ha stabilito, per l'anno 1991, nella misura del 91,5% l'importo della retrocessione ai depositari delle commissioni percepite dalla Monte Titoli stessa a carico degli emittenti per il servizio titoli loro fornito.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 17 dicembre 1991

Il Presidente: PAZZI

91A5848

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

DECRETO RETTORALE 2 novembre 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio del corso di laurea in farmacia, del consiglio del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche e del consiglio della facoltà di farmacia dell'Università degli studi di Camerino, nelle adunanze tenutesi tutte in data 17 gennaio 1991;

Viste le deliberazioni favorevoli adottate dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico della medesima Università degli studi di Camerino, nelle adunanze tenutesi in data rispettivamente del 31 gennaio 1991 e del 30/31 gennaio 1991;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'11 maggio 1991, concernente talune osservazioni;

Viste le delibere del consiglio del corso di laurea in farmacia, del consiglio del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche, del consiglio della facoltà di farmacia tenutesi tutte in data 24 settembre 1991 che adeguano la proposta di modifica di statuto al parere espresso dal Consiglio universitario nazionale;

Viste le deliberazioni favorevoli adottate dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico della medesima Università degli studi di Camerino, nelle adunanze tenutesi entrambe in data 31 ottobre 1991;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica di statuto, proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del citato testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 della citata legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con il decreto indicato nelle premesse e successivamente modificato ed integrato, è ulteriormente modificato come appresso relativamente alle norme che disciplinano i corsi di laurea in farmacia ed in chimica e tecnologia farmaceutiche:

«Gli articoli 43, 44, 45, 46 e 47 sono abrogati e sostituiti dai seguenti (43, 44, 45, 46, 47 e 48):

Art. 43 *(Corso di laurea in farmacia).* — La durata del corso degli studi per la laurea in farmacia è di cinque anni ed il numero degli esami annuali, semestrali e di corso integrato è non inferiore a venticinque e non superiore a ventisette.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il corso degli studi si articola in insegnamenti fondamentali (annuali o semestrali), in insegnamenti di orientamento fondamentali (annuali) e complementari (semestrali).

La frequenza dei corsi è obbligatoria.

Sono insegnamenti fondamentali del corso:

1) fisica;
2) istituzioni di matematica *(a);*
3) chimica generale ed inorganica;
4) botanica farmaceutica;
5) biologia generale *(b);*
6) anatomia umàna;
7) fisiologia generale;
8) chimica organica;
9) chimica analitica (semestrale) *(c);*
10) analisi dei medicinali I (semestrale);
11) microbiologia (semestrale);
12) chimica biologica *(d);*
13) patologia generale *(e);*
14) farmacologia e farmacognosia I *(f);*
15) chimica farmaceutica e tossicologica I;
16) analisi dei medicinali II;
17) farmacologia e farmacognosia II *(g);*
18) chimica farmaceutica e tossicologica II;
19) analisi dei medicinali III;
20) tecnologia, socio-economia e legislazione farmaceutiche I;
21) disciplina fondamentale di orientamento;
22) tecnologia, socio-economia e legislazione farmaceutiche II;
23) farmacologia e farmacognosia III *(h);*
24) igiene (semestrale) *(i);*
25) discipline complementari (semestrali) di orientamento: esame integrato.

Art. 44. — Sono istituiti i seguenti orientamenti con i corsi caratterizzanti di seguito indicati:

1) *Orientamento farmaceutico.*

Fondamentale: complementi di chimica farmaceutica.

Complementari:
chimica terapeutica;
complementi di chimica tossicologica;
microbiologia industriale farmaceutica;
progettazione e sintesi di farmaci;
radiofarmaci.

2) *Orientamento farmacologico.*

Fondamentale: farmacologia applicata.

Complementari:
biometria e statistica;
chemioterapia;
farmacologia endocrina;
immunochimica;
immunofarmacologia;
neurochimica;
neuropsicofarmacologia;
tossicologia applicata.

3) *Orientamento biochimico clinico.*

Fondamentale: biochimica applicata.

Complementari:
analisi biochimico-cliniche;
biochimica clinica;
biologia molecolare;
biometria e statistica;
ematologia;
enzimologia;
immunochimica;
metodologia biochimica.

4) *Orientamento fisiologico nutrizionale.*

Fondamentale: fisiologia generale II (l).

Complementari:
biochimica della nutrizione;
chimica dei prodotti dietetici;
fisiologia cellulare;

(a) Con elementi di statistica ed informatica.
(b) Corso integrato. Discipline: 1) biologia animale, 2) biologia vegetale.
(c) Per la facoltà di farmacia.
(d) Biochimica generale ed applicata (medica).
(e) Con elementi di terminologia medica.
(f) Farmacognosia.
(g) Farmacologia e farmacoterapia.
(h) Tossicologia.
(i) Con elementi di epidemiologia e di medicina preventiva.
(l) Vita di relazione.

fisiologia generale della nutrizione;
igiene degli alimenti;
scienza dell'alimentazione;
tossicologia applicata.

5) *Orientamento cosmetologico.*

Fondamentale: chimica dei prodotti cosmetici.

Complementari:
analisi dei prodotti cosmetici;
chimica degli olii essenziali;
chimica delle sostanze organiche naturali;
dermofarmacologia;
elementi di dermatologia;
fisiologia e biochimica della cute;
fitochimica;
fitocosmesi;
tecnica e legislazione dei prodotti cosmetici;
tossicologia dei prodotti cosmetici.

6) *Orientamento sanitario-farmaceutico.*

Fondamentale: educazione sanitaria.

Complementari:
documentazione e informazione scientifica;
igiene ambientale;
legislazione e amministrazione farmaceutica;
legislazione e organizzazione sanitaria;
microbiologia applicata;
monitoraggio dei farmaci;
tossicologia e controllo degli inquinamenti.

Art. 45. Il consiglio di corso di laurea e la facoltà, nell'ambito della propria autonomia didattica, per ciascun anno accademico, deliberano di attivare uno o più orientamenti tra quelli inseriti in statuto indicando in aggiunta alla disciplina fondamentale di orientamento altre due o più discipline complementari semestrali.

Lo studente deve scegliere l'orientamento all'atto della iscrizione al quarto anno. Lo studente, scelto l'orientamento, è tenuto a superare l'esame del corso fondamentale di orientamento e l'esame integrato di almento due corsi semestrali, scelti tra quelli indicati per detto orientamento.

Ai sensi della legislazione vigente [art. 2, legge n. 910 (11 dicembre 1969); art. 4, legge n. 924 (30 novembre 1970)] lo studente può presentare un piano di studi diverso da quello consigliato dalla facoltà. Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studi proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dal presente statuto.

Il consiglio di corso di laurea definisce il piano degli studi per quanto attiene le propedeutica delle discipline e dei relativi esami. Nel manifesto degli studi, pubblicato annualmente sono elencati gli orientamenti ed i corsi opzionali attivati nonché le propedeutica di insegnamento e di esame.

Il consiglio di corso di laurea, in ragione delle esigenze didattiche, può adottare corsi intensivi, organizzati in cicli distinti e con esami finali delle singole discipline espletate nel corso dell'anno accademico di iscrizione.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali, di quelli che costituiscono l'orientamento scelto ed aver effettuato il tirocinio pratico.

Inoltre lo studente sarà tenuto a dimostrare di aver appreso l'inglese scientifico ed una eventuale seconda lingua, in accordo con quanto proposto dal consiglio di corso di laurea.

La conoscenza della lingua verrà verificata attraverso un colloquio da tenersi entro il quarto anno. Esso sarà regolarmente verbalizzato da una commissione che comprenderà il lettore di lingua attribuito alla facoltà.

Nel caso di verifiche di profitto contestuali, accorpamento di più insegnamenti nello stesso anno, il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico (approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e l'art. 42 del regolamento studenti (approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269).

Il tirocinio pratico sperimentale di sei mesi, di regola da espletare durante il quinto anno, deve essere fatto presso una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico dell'ospedale. Le farmacie e il servizio farmaceutico degli ospedali devono essere autorizzati dal consiglio di facoltà.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi sperimentale o compilativa su argomento concordato con un docente della facoltà. Per la tesi sperimentale è obbligatoria la frequenza, per almeno un anno accademico, in un laboratorio scientifico preferibilmente appartenente alla facoltà.

Art. 46 *(Corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche).* — La durata del corso di studi per la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche è di cinque anni, suddivisi in un triennio propedeutico ed in un biennio. Il numero degli esami annuali, semestrali e di corso integrato, è non inferiore a trenta e non superiore a trentadue.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

L'ammissione al quarto anno potrà avvenire soltanto dopo il superamento di almeno diciassette dei diciannove esami fondamentali del primo triennio.

Il corso degli studi si articola in insegnamenti fondamentali (annuali o semestrali) e complementari (semestrali).

La frequenza dei corsi è obbligatoria.

Sono insegnamenti fondamentali del corso:

1) matematica;

2) fisica;

3) chimica generale ed inorganica;

4) biologia generale *(a)*;
5) anatomia umana;
6) microbiologia (semestrale);
7) chimica organica I;
8) chimica fisica;
9) chimica analitica (semestrale) *(b)*;
10) analisi dei medicinali (semestrale);
11) chimica biologica *(c)*;
12) fisiologia generale;
13) farmacologia e farmacognosia I *(d)*;
14) chimica organica II;
15) metodi fisici in chimica organica;
16) biochimica applicata;
17) analisi dei farmaci I;
18) chimica farmaceutica e tossicologica I;
19) patologia generale (semestrale) *(e)*;
20) chimica degli alimenti (semestrale);
21) farmacologia e farmacognosia II *(f)*;
22) chimica farmaceutica e tossicologica II;
23) analisi dei farmaci II;
24) tecnologia, socio-economia e legislazione farmaceutiche;
25) farmacologia e farmacognosia III (semestrale) *(g)*;
26) disciplina fondamentale di orientamento;
27) laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci;
28) chimica farmaceutica applicata;
29) impianti dell'industria farmaceutica;
30) discipline complementari (semestrali) di orientamento: esame integrato.

Art. 47. - Sono istituiti i seguenti orientamenti con i corsi caratterizzanti di seguito indicati:

1) *Orientamento scienza e sviluppo del farmaco.*

Fondamentale: chimica farmaceutica e tossicologica III.

Complementari:
chimica dei recettori;
chimica biofarmaceutica;
farmacologia molecolare;
microbiologia industriale farmaceutica;
progettazione e sintesi di farmaci;
progettazione e sintesi di inibitori enzimatici.

2) *Orientamento farmacoterapeutico.*

Fondamentale: saggi e dosaggi farmacologici.

Complementari:
chemiometria;
chemioterapia;
farmacologia molecolare;
farmacocinetica;
fitoterapia;
neuropsicofarmacologia.

3) *Orientamento tecnologico farmaceutico.*

Fondamentale: tecnologia farmaceutica.

Complementari:
brevettistica farmaceutica;
chimica biofarmaceutica;
chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
chimica del rilascio e direzionamento dei farmaci;
controlli tecnologici delle forme farmaceutiche;
normativa tecnica comunitaria ed internazionale dei medicamenti;
preformulazione e formulazione farmaceutiche.

4) *Orientamento igienico nutrizionale.*

Fondamentale: igiene *(h)*.

Complementari:
chimica dei prodotti dietetici;
igiene degli alimenti;
legislazione e organizzazione sanitaria;
microbiologia applicata;
tossicologia degli alimenti e dell'ambiente.

5) *Orientamento fitofarmaceutico.*

Fondamentale: botanica farmaceutica.

Complementari:
biotecnologia delle piante officinali;
chimica delle sostanze organiche naturali;
farmacognosia applicata;
fitochimica;
fitofarmacia.

6) *Orientamento biotecnologico.*

Fondamentale: biologia molecolare.

Complementari:
biochimica industriale;
biotecnologie farmaceutiche;
biotecnologie farmacologiche;
chimica fisica biologica;
enzimologia;
ingegneria genetica;
metodologia biochimica.

(a) Corso integrato. Discipline: 1) biologia animale, 2) biologia vegetale.
(b) Per la facoltà di farmacia.
(c) Biochimica generale ed applicata (medica).
(d) Farmacognosia.
(e) Con elementi di terminologia medica.
(f) Farmacologia e farmacoterapia.
(g) Tossicologia.
(h) Con elementi di epidemiologia e medicina preventiva.

7) *Orientamento analitico farmaceutico.*

Fondamentale: metodologie speciali in analisi farmaceutica.

Complementari:

analisi chimico-tossicologica;

analisi dei farmaci e dei loro metaboliti nei liquidi biologici;

analisi dei principi attivi in matrici complesse;

tossicologia e controllo degli inquinamenti.

Art. 48. — Il consiglio di corso di laurea e la facoltà, nell'ambito della propria autonomia didattica, per ciascun anno accademico deliberano di attivare uno o più orientamenti tra quelli inseriti in statuto indicando, in aggiunta alle discipline fondamentali di orientamento, altre due o più discipline complementari semestrali.

Lo studente deve scegliere l'orientamento all'atto della iscrizione al quarto anno. Lo studente, scelto l'orientamento, è tenuto a superare l'esame del corso fondamentale di orientamento e l'esame integrato di almento due corsi semestrali, scelti tra quelli indicati per detto orientamento.

Ai sensi della legislazione vigente [art. 2, legge n. 910 (11 dicembre 1969); art. 4, legge n. 924 (30 novembre 1970)] lo studente può presentare un piano di studi diverso da quello consigliato dalla facoltà. Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studi proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dal presente statuto.

Il consiglio di corso di laurea definisce il piano degli studi per quanto attiene le propedeuticità delle discipline e dei relativi esami. Nel manifesto degli studi, pubblicato annualmente sono elencati gli orientamenti ed i corsi opzionali attivati nonché le propedeuticità di insegnamento e di esame.

Il consiglio di corso di laurea, in ragione delle esigenze didattiche, può adottare corsi intensivi, organizzati in cicli distinti e con esami finali delle singole discipline espletabili nel corso dell'anno accademico di iscrizione.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e di quelli che costituiscono l'orientamento scelto.

Inoltre lo studente sarà tenuto a dimostrare di aver appreso l'inglese scientifico ed una eventuale seconda lingua in accordo con quanto proposto dal consiglio di corso di laurea.

La conoscenza della lingua verrà verificata attraverso un colloquio da tenersi entro il quarto anno. Esso sarà regolarmente verbalizzato da una commissione che comprenderà il lettore di lingua attribuito alla facoltà.

Nel caso di verifiche di profitto contestuali, accorpamento di più insegnamenti nello stesso anno, il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico (approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e l'art. 42 del regolamento studenti (approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269).

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi sperimentale su argomento concordato con un docente della facoltà. Lo studente deve iniziare l'attività di tesi all'inizio del quarto anno, frequentando un laboratorio scientifico preferibilmente appartenente alla facoltà.

È previsto un periodo di tirocinio pratico *post lauream* ai fini dell'ammissione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista.

Il tirocinio pratico di sei mesi avviene dopo la laurea e può aver luogo presso una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico dell'ospedale.

Il tirocinio pratico può essere anche effettuato per metà tempo in farmacia e per l'altra metà presso una industria farmaceutica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Camerino, 2 novembre 1991

Il rettore: GIANNELLA

91A5891

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di autorizzazione alla produzione farmaceutica

Con decreto ministeriale n. 431 del 14 dicembre 1991 è stata revocata, su rinuncia, alla società Ellem industria farmaceutica S.r.l., sede legale in corso di Porta Ticinese, 89, Milano, codice fiscale n. 07874560159, l'autorizzazione alla produzione farmaceutica nello stabilimento sito in via Milano, 68, Nerviano (Milano).

Con decreto ministeriale n. 432/*B* del 14 dicembre 1991 è stata revocata, su rinuncia, alla società Farmitalia Carlo Erba S.r.l., sede legale in via Imbonati, 24, Milano, codice fiscale n. 07608290156, l'autorizzazionealla produzione farmaceutica nello stabilimento sito in via Leonardo da Vinci, 168, Trezzano sul Naviglio (Milano)

Con decreto ministeriale n. 432/*C* del 14 dicembre 1991 è stata revocata, su rinuncia, alla società Erbamont Italia BV, sede legale in Rotterdam (Olanda) sede amministrativa via Bezzi, 24, Milano, codice fiscale n. 08342180158, l'autorizzazione alla produzione farmaceutica nello stabilimento sito in via Leonardo da Vinci, 168, Trezzano sul Naviglio (Milano).

Con decreto ministeriale n. 433 del 14 dicembre 1991 è stata revocata, su rinuncia, alla società Ellem industria farmaceutica S.r.l., sede legale in corso di Porta Ticinese, 89, Milano, codice fiscale n. 07874560159, l'autorizzazione alla produzione farmaceutica nello stabilimento sito in località Marino del Tronto - Ascoli Piceno

Con decreto ministeriale n. 434 del 14 dicembre 1991 è stata revocata, su rinuncia, alla società Ellem industria farmaceutica S.r.l., sede legale in corso di Porta Ticinese, 89, Milano, codice fiscale n. 07874560159, l'autorizzazione alla produzione farmaceutica nello stabilimento sito in via Bezzi, 24, Milano

91A5937

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuovo dosaggio; modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Con il decreto ministeriale di seguito specificato è stata concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio, di un nuovo dosaggio di specialità medicinali:

Decreto n. 100/1991 del 30 dicembre 1991

Specialità medicinale: «PREXAN» (naproxene), bustine; dosaggio da mg 500.

Titolare AIC: La.Fa.Re. - S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Ercolano (Napoli), via S. Benedetto Cozzolino, 77, codice fiscale 00467860631.

Produttore: La.Fa.Re. - S.r.l., stabilimento sito in Ercolano (Napoli), via S. Benedetto Cozzolino, 77.

Confezione autorizzata, codice, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

20 bustine di granulare da 500 mg;
codice: 024467096 (in base 10) 0RBPNS (in base 32);
prezzo: L. 17.000;
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 40% e con decorrenza 1° febbraio 1992.

Composizione: ogni bustina contiene:

principio attivo: naproxene mg 500; eccipienti: mannitolo mg 1435, sodio cloruro mg 40, ammonio glicirrizinato mg 45, saccarosio mg 2400, aroma menta mg 40, saccarina mg 10, polivinilpirrolidone mg 30.

Indicazioni terapeutiche: artride reumatoide, artrosi (coxartrosi, spondiloartrosi, gonartrosi, artrosi cervicale) artropatia gottosa, mialgie, nevralgie, periatriti, fibromiositi, sindromi radicolari.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 3 gennaio 1992.

Con i decreti ministeriali di seguito specificati sono state apportate le sottoindicate modifiche ad autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali.

Decreto n. 99/1991 del 30 dicembre 1991

Specialità medicinale: «ACYVIR» «CYCLOVIRAN» e «ZOVIRAX».

Titolare AIC: rispettivamente: Laboratori Delalande Isnardi - S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Imperia, via XXV Aprile; Sigma Tau Industrie farmaceutiche riunite - S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare, 47; Wellcome Italia - S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via del Mare, 36.

Oggetto del decreto:

1) collocazione nella classe *a)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988, con partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 40% e con decorrenza 1° febbraio 1991, delle seguenti confezioni:
«ACYVIR» g 10 di crema al 5% (codice 026121032);
«CYCLOVIRAN» g 10 di crema al 5% (codice 025299064);
«ZOVIRAX» g 10 di crema al 5% (codice 025298062);

2) collocazione nella classe *d)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988, delle seguenti confezioni:
«ACYVIR» g 3 di crema al 5% (codice 026121020);
«CYCLOVIRAN» g 3 di crema al 5% (codice 025299025);
«ZOVIRAX» g 3 di crema al 5% (codice 025298023).

Le confezioni da g 3 non sono più erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° maggio 1991.

Decreto n. 101 del 31 dicembre 1991

Specialità medicinali: tutte le specialità medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio è intestata alla società Maggioni-Winthrop - S.p.a.

Titolare AIC: Maggioni-Winthrop - S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via G. Colombo, 40.

Oggetto del decreto: autorizzazione a fare effettuare la produzione di tutte le specialità dalla società Sanofi Winthrop - S.p.a., nello stabilimento della stessa, sito in Milano, viale Forlanini, 23.

Decorrenza di efficacia del decreto: immediata.

Decreto n. 102 del 31 dicembre 1991

Specialità medicinali: tutte le specialità medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio è intestata alla società Midy - S.p.a.

Titolare AIC: Midy - S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Piranesi, 38.

Oggetto del decreto: autorizzazione a fare effettuare la produzione di tutte le specialità dalla società Sanofi Winthrop - S.p.a., nello stabilimento della stessa, sito in Milano, via Piranesi, 38.

Decorrenza di efficacia del decreto: immediata.

Decreto n. 103 del 31 dicembre 1991

Specialità medicinali: «RELSYNE», «UROKINASE CHOAY», «MODUSTATINA», «TRANSENE» e «URICOZYME».

Titolare AIC: Laboratoires Choay - Gentilly Cedex (Francia), per quanto concerne le specialità medicinali: «RELSYNE» e «UROKINASE CHOAY»; «CLIN MIDY» - Gertilly Cedex (Francia), per quanto concerne le specialità medicinali: «MODUSTATINA», «TRANSENE» e «URICOZYME»; entrambe le società sono ora rappresentate in Italia dalla società Sanofi Winthrop - S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Piranesi, 38, codice fiscale n. 10428680150.

Oggetto del decreto: trasferimento di rappresentanza a norme della società Sanofi Winthrop - S.p.a. (precedente rappresentante: Midy - S.p.a.).

Decorrenza di efficacia del decreto: immediata.

Decreto n. 104 del 31 dicembre 1991

Specialità medicinali: tutte le specialità medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio è intestata alla società Valda laboratori farmaceutici - S.p.a.

Titolare AIC: Valda laboratori farmaceutici - S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Colombo, 40.

Oggetto del decreto: autorizzazione a fare effettuare la produzione di tutte le specialità dalla società Sanofi Winthrop - S.p.a., nello stabilimento della stessa, sito in Milano, viale Forlanini, 23.

Decorrenza di efficacia del decreto: immediata.

92A0016

MINISTERO DEL TESORO

N. 249

Corso dei cambi del 23 dicembre 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1151,400	1151,400	1151,550	1151,400	1151,400	1151,400	1152,410	1151,400	1151,400	1151,400
E.C.U.	1537,900	1537,900	1538,500	1537,900	1537,900	1537,900	1537,990	1537,900	1537,900	1537,900
Marco tedesco	758,500	758,500	758,750	758,500	758,500	758,500	758,400	758,500	758,500	758,500
Franco francese	221,800	221,800	222 —	221,800	221,800	221,800	221,780	221,800	221,800	221,800
Lira sterlina	2160,800	2160,800	2162 —	2160,800	2160,800	2160,800	2161,300	2160,800	2160,800	2160,800
Fiorino olandese	672,850	672,850	673 —	672,850	672,850	672,850	672,890	672,850	672,850	672,850
Franco belga	36,795	36,795	36,830	36,795	36,795	36,795	36,784	36,795	36,795	36,790
Peseta spagnola	11,920	11,920	11,940	11,920	11,920	11,920	11,910	11,920	11,920	11,920
Corona danese	194,750	194,750	194 —	194,750	194,750	194,750	194,750	194,750	194,750	194,750
Lira irlandese	2020,500	2020,500	2015 —	2020,500	2020,500	2020,500	2016,450	2020,500	2020,500	
Dracma greca	6,586	6,586	6,580	6,586	6,586	6,586	6,650	6,586	6,586	
Escudo portoghese	8,561	8,561	8,500	8,561	8,561	8,561	8,540	8,561	8,561	8,560
Dollaro canadese	993,500	993,500	994 —	993,500	993,500	993,500	993	993,500	993,500	993,500
Yen giapponese	9,058	9,058	9,080	9,058	9,058	9,058	9,053	9,058	9,058	9,050
Franco svizzero	852,960	852,960	853 —	852,960	852,960	852,960	853,300	852,960	852,960	852,960
Scellino austriaco	107,811	107,811	108 —	107,811	107,811	107,811	107,750	107,811	107,811	107,810
Corona norvegese	192,270	192,270	192,250	192,270	192,270	192,270	192,450	192,270	192,270	192,270
Corona svedese	207,550	207,550	207 —	207,550	207,550	207,550	207,310	207,550	207,550	207,550
Marco finlandese	277 —	277 —	277 —	277 —	277 —	277 —	279,600	277 —	277 —	—
Dollaro australiano	877,500	877,500	875 —	877,500	877,500	877,500	874 —	877,500	877,500	877,500

Media dei titoli del 23 dicembre 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	66,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	103,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,975
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,250
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	93 —
» » » 21- 4-1987/94	87,100
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,325
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,175
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	99,875
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,125
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100 —
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,250
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100 —
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,150
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,950
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100 —
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,350
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100 —
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100 —
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,025
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,075
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,025
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,100
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,650
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,350
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,100
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	94,250
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	98,580
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,275
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,500
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	98,850
» » » TR 2,5% 1983/93	100,100
» » » Ind. 1- 1-1985/92	99,800
» » » » 1- 2-1985/92	99,950
» » » » 18- 4-1986/92	100,275
» » » » 19- 5-1986/92	99,975
» » » » 20- 7-1987/92	99,975
» » » » 19- 8-1987/92	100,025
» » » » 1-11-1987/92	100,225
» » » » 1-12-1987/92	100,250
» » » » 1- 1-1988/93	99,950

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	99,875
» » » »	1- 3-1988/93	99,925
» » » »	1- 4-1988/93	99,95
» » » »	1- 5-1988/93	100,100
» » » »	1- 6-1988/93	100,250
» » » »	18- 6-1986/93	99,950
» » » »	1- 7-1988/93	100,525
» » » »	17- 7-1986/93	99,525
» » » »	1- 8-1988/93	99,975
» » » »	19- 8-1986/93	99,525
» » » »	1- 9-1988/93	99,900
» » » »	18- 9-1986/93	99,575
» » » »	1-10-1988/93	99,850
» » » »	20-10-1986/93	99,850
» » » »	1-11-1988/93	100 —
» » » »	18-11-1987/93	100,025
» » » »	19-12-1986/93	101,050
» » » »	1- 1-1989/94	100,175
» » » »	1- 2-1989/94	100,125
» » » »	1- 3-1989/94	100,075
» » » »	15- 3-1989/94	100,100
» » » »	1- 4-1989/94	100,025
» » » »	1- 9-1989/94	99,800
» » » »	1-10-1987/94	99,750
» » » »	1-11-1989/94	99,850
» » » »	1- 1-1990/95	99,650
» » » »	1- 2-1985/95	100,225
» » » »	1- 3-1985/95	98,925
» » » »	1- 3-1990/95	99,300
» » » »	1- 4-1985/95	98,800
» » » »	1- 5-1985/95	98,750
» » » »	1- 5-1990/95	99,225
» » » »	1- 6-1985/95	98,675
» » » »	1- 7-1985/95	99,100
» » » »	1- 7-1990/95	99,250
» » » »	1- 8-1985/95	98,625
» » » »	1- 9-1985/95	98,650
» » » »	1- 9-1990/95	99,150
» » » »	1-10-1985/95	99,175
» » » »	1-10-1990/95	99,200
» » » »	1-11-1985/95	99,600
» » » »	1-11-1990/95	99,30
» » » »	1-12-1985/95	100,100
» » » »	1-12-1990/95	99,325
» » » »	1- 1-1986/96	99,400
» » » »	1- 1-1986/96 II	100,730
» » » »	1- 1-1991/96	99,425
» » » »	1- 2-1986/96	99,600
» » » »	1- 2-1991/96	99,575
» » » »	1- 3-1986/96	99,625
» » » »	1- 4-1986/96	99,750
» » » »	1- 5-1986/96	99,550
» » » »	1- 6-1986/96	99,300
» » » »	1- 7-1986/96	99,075
» » » »	1- 8-1986/96	98,625
» » » »	1- 9-1986/96	99,125
» » » »	1-10-1986/96	98,100
» » » »	1-11-1986/96	98,375
» » » »	1-12-1986/96	99,500
» » » »	1- 1-1987/97	98,350
» » » »	1- 2-1987/97	98,275
» » » »	18- 2-1987/97	98,200
» » » »	1- 3-1987/97	98,250
» » » »	1- 4-1987/97	98,175
» » » »	1- 5-1987/97	98,275
» » » »	1- 6-1987/97	98,075
» » » »	1- 7-1987/97	97,325
» » » »	1- 8-1987/97	98 —
» » » »	1- 9-1987/97	98,875
» » » »	1- 3-1991/98	98,125
» » » »	1- 4-1991/98	98,225

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 1-1992	99,775
» » »	9,25%	1- 2-1992	99,425
» » »	11,00%	1- 2-1992	99,550
» » »	9,15%	1- 3-1992	99,625
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,500
» » »	9,15%	1- 4-1992	99,025
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,125
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,425
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,475
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,475
» » »	9,15%	1- 5-1992	99 —
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,100
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,600
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,650
» » »	9,15%	1- 6-1992	100,200
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,975
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,625
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,225
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,875
» » »	12,50%	1-10-1992	99,825
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,050
» » »	12,50%	1- 7-1993	100,125
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,775
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,625
» » »	12,50%	1-10-1993	99,700
» » »	12,50%	1-11-1993	99,625
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,775
» » »	12,50%	17-11-1993	100,025
» » »	12,50%	1-12-1993	99,975
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	99,925
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,925
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,625
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99,525
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	99,600
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99,555
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99,650
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	99,450
» » »	12,50%	1-11-1990/94	99,675
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	99,450
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	99,250
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	99,425
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	99,450
» » »	12,50%	1-11-1990/97	99,400
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	99,100
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	99,275
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	99,525

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50%	99,175
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	98,600
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	98,525
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,275
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,500
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,475
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,525
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	96,475
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,525
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	96,750
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	97,975
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	102,750
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	97,975
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	97,625
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	94,975
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	98,600
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	93,325
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	98,850
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	101,525
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,650
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	105,700
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	102,750
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	105,150
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	99,350
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	103,450
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	104,250

91M23121

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di S. Stefano al Mare

Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, in data 25 novembre 1991 è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, l'area di complessivi mq 46.280, sita nel comune di S. Stefano al Mare (Imperia), riportata nel nuovo catasto terreni del comune censuario di S. Stefano al Mare, al foglio n. 3, particelle numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26.

91A5893

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
fisiologia generale.

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
parassitologia.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di economia e commercio:
matematica finanziaria (biennale).

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di ingegneria:
scienza delle costruzioni.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A5968

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di lettere e filosofia:
psicologia differenziale.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di economia e commercio:
statistica economica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A5969

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognomi nella forma originaria

Con decreto prefettizio del 27 novembre 1991, n. 1.13 2-1293, il decreto del prefetto di Trieste del 14 marzo 1930, n. 11419/29985, con il quale il cognome del sig. Simone Štoka, nato a Trieste il 20 ottobre 1876, venne ridotto nella forma italiana di «Stocca», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898, con estensione alla moglie Giovanna Starc ed ai figli Giovanni, Giuseppe, Riccardo, Giustina, Giovanna, Angelo e Romano, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 21 ottobre 1991, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del sig. Boris Stocca di Riccardo, nato a Trieste il 27 febbraio 1949, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Štoka» ai sensi dell'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 114.

Uguale restituzione viene fatta per il cognome «Stocca» assunto dalla moglie Rosanna Davanzo, nata a Pirano il 24 marzo 1955 e per le figlie Elisa Divna, nata a Trieste il 28 settembre 1977 ed Erika, nata a Trieste l'11 giugno 1989.

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/1991 e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Con decreto prefettizio del 27 novembre 1991, n. 1.13/2-1294, il decreto del prefetto di Trieste n. 11419/29985 del 14 marzo 1930, con il quale il cognome del sig. Simone Štoka, nato a Trieste il 20 ottobre 1876, venne ridotto nella forma italiana di «Stocca», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Giovanna Starc ed ai figli Giovanni, Giuseppe, Riccardo, Giustina, Giovanna, Angelo e Romano, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 21 ottobre 1991, per quanto riguarda gli effetti nei confronti della sig.ra Natalina Stocca di Riccardo, nata a Trieste il 3 febbraio 1945, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Štoka» ai sensi dell'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 114.

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/1991 e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Con decreto prefettizio del 27 novembre 1991, n. 1.13/2-1295, il decreto del prefetto di Trieste del 29 novembre 1934, n. 11419/5143, con il quale il cognome del sig. Antonio Štoka, nato a Trieste il 16 ottobre 1895, venne ridotto nella forma italiana di «Stocca», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898, con estensione alla moglie Maria Cuk ed ai figli Stefania, Giovanni, Teodora, Giovanna e Mario, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 18 ottobre 1991, per quanto riguarda gli effetti nei confronti della sig.ra Stefania Stocca, nata a Trieste il 6 ottobre 1919, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Štoka» ai sensi dell'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 114.

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/1991 e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

91A5894

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 80.000, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — *Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%*

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200